



2021/0426(COD)

28.11.2022

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)
(COM(2021)0802 – C9-0469/2021 – 2021/0426(COD))

Relatore per parere: Radan Kanev

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo energetico totale e della rispettiva percentuale della spesa complessiva delle famiglie, nonché del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra associate all'energia nell'UE. Pertanto, il parco immobiliare è di importanza vitale per conseguire la neutralità climatica nel 2050. Oltre a onorare i nostri impegni internazionali, un parco immobiliare più efficiente sotto il profilo dell'energia accresce la sicurezza energetica e riduce le importazioni di energia dell'UE, abbassa le bollette dell'energia per i consumatori, favorisce condizioni di vita più sane e migliora la crescita, favorendo tecnologie all'avanguardia e la creazione di posti di lavoro in Europa.

Sono diversi gli aspetti che, attualmente, non consentono di sfruttare appieno il potenziale di risparmio energetico:

la complessa interazione tra la legislazione dell'Unione, i codici edilizi nazionali, le pratiche comportamentali, gli ostacoli economici e finanziari e i diversi assetti proprietari del parco immobiliare negli Stati membri (divergenza di interessi) riducono la ristrutturazione profonda, che riduce il consumo di energia di almeno il 60 %, a un tasso dello 0,2 % del parco edilizio ogni anno.

Accessibilità economica - Regimi di finanziamento in funzione del risparmio

La ristrutturazione è essenziale per ridurre il consumo energetico degli edifici e le emissioni, nonché per contenere le bollette dell'energia in aumento. Secondo la comunicazione su un'ondata di ristrutturazioni, per conseguire entro il 2030 l'obiettivo climatico proposto, ossia abbattere le emissioni di gas a effetto serra del 55 % rispetto al 1990 grazie alla ristrutturazione degli edifici, saranno necessari circa 275 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi all'anno. Questi costi potrebbero gravare sui comuni cittadini dell'Unione: locatari, giovani e meno giovani, o famiglie monoparentali. Il relatore è convinto che la trasformazione del parco immobiliare dell'UE sarà efficace solo se godrà di un ampio sostegno dei cittadini dell'Unione. Per migliorare l'attrattiva delle ristrutturazioni, propone nuovi strumenti di sostegno finanziario in funzione del risparmio, che garantiscono che le spese di rimborso dei prestiti non superino mai i risparmi energetici conseguiti. In tal senso, l'attuazione da parte degli Stati membri è una condizione preliminare essenziale per l'obbligo di ristrutturazione degli attuali edifici monofamiliari. Il relatore aggiunge altresì garanzie economiche riguardanti i requisiti per la ristrutturazione profonda agli edifici a emissioni zero a partire dal 2030: queste ristrutturazioni dovrebbero trasformare un edificio in un edificio a emissioni zero oppure garantire i migliori risultati che potrebbero essere ottenuti con una ristrutturazione che costi fino al 50 % del valore dell'immobile. Per il relatore, è altresì evidente che alle famiglie vulnerabili e ai proprietari a basso reddito dovrebbe essere riconosciuta una chiara priorità in termini di sostegno finanziario e assistenza tecnica. Poiché detti gruppi tendono ad abitare negli edifici con le prestazioni peggiori, il relatore modifica la definizione della classe G (edifici con le prestazioni peggiori) dal 15 % al 15 % minimo.

Approccio locale olistico e personalizzato

Le differenze climatiche, le condizioni locali e i diversi parchi immobiliari richiedono un approccio olistico e personalizzato, incentrato sul livello locale, e non un approccio universale. Il relatore, pertanto, chiede che si tenga conto di tali fattori e che si possa adottare un approccio

diverso agli edifici storici, dando altresì priorità alle ristrutturazioni di edifici pubblici quali scuole e ospedali. Rafforza altresì il ruolo degli sportelli unici per sostenere le ristrutturazioni dei condomini e delle abitazioni affittate da privati. Da ultimo, tiene debitamente conto del diverso mix di rinnovabili degli Stati membri per promuovere tutte le rinnovabili, comprese quelle via rete. Pur ponendo l'accento sull'attuazione locale, il relatore ritiene necessario che gli Stati membri forniscano un quadro adeguato per incentivare le ristrutturazioni: è essenziale ampliare le strategie nazionali di ristrutturazione per includervi misure correttive in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e un sostegno finanziario sufficiente.

Qualità dell'aria interna

Oggi, le persone passano molto tempo all'interno delle abitazioni. La pandemia ha intensificato il concetto di lavorare e vivere sotto lo stesso tetto. Secondo le stime, decine di milioni di cittadini dell'Unione vivono in ambienti in cui la qualità dell'aria interna è insufficiente. Ciò può dipendere da molti fattori, tra cui la muffa e l'umidità. La costruzione e la manutenzione degli edifici può pertanto avere notevoli effetti sulla salute pubblica e sul benessere dell'intera popolazione. Il relatore, pertanto, propone una definizione olistica di qualità dell'aria interna.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) I cambiamenti climatici rappresentano una sfida che supera i confini e richiede un'azione immediata e ambiziosa. La transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 rappresenta una grande opportunità e una sfida per l'Unione, i suoi Stati membri, i cittadini e le imprese di ogni settore. A tal fine, la politica di coesione è uno strumento fondamentale nel conseguire una transizione equa verso un'economia climaticamente neutra che non lasci indietro nessuno.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Come annunciato nel Green Deal, il 14 ottobre 2020 la Commissione ha presentato la strategia per l'ondata di ristrutturazioni³⁰. La strategia contiene un piano d'azione con misure normative, finanziarie e di sostegno concrete per i prossimi anni e persegue l'obiettivo raddoppiare, quanto meno, il tasso annuo di ristrutturazioni energetiche degli edifici entro il 2030 e di promuovere ristrutturazioni profonde. La revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è uno dei passi necessari per realizzare l'ondata di ristrutturazioni. Contribuirà anche a realizzare *l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo* e la missione europea sulle città intelligenti e a impatto climatico zero.

Emendamento

(3) Come annunciato nel Green Deal, il 14 ottobre 2020 la Commissione ha presentato la strategia per l'ondata di ristrutturazioni³⁰. La strategia contiene un piano d'azione con misure normative, finanziarie e di sostegno concrete per i prossimi anni e persegue l'obiettivo raddoppiare, quanto meno, il tasso annuo di ristrutturazioni energetiche degli edifici entro il 2030 e di promuovere ristrutturazioni profonde ***di oltre 35 milioni di edifici e la creazione fino a 160 000 posti di lavoro nel settore edile, rendendo le ristrutturazioni economicamente accessibili per tutte le famiglie, comprese quelle con una capacità limitata di coprire i costi anticipati.*** La revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è uno dei passi necessari per realizzare l'ondata di ristrutturazioni. Contribuirà anche a realizzare la missione europea sulle città intelligenti, ***verdi*** e a impatto climatico zero ***e dovrebbe seguire il percorso tratto dal nuovo Bauhaus europeo come fase precedente dell'ondata di ristrutturazioni degli edifici. Con il nuovo Bauhaus europeo, tre pilastri fondamentali dovrebbero essere rispettati quale approccio olistico per conseguire una migliore prestazione energetica nell'edilizia e un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050: a) sostenibilità, ossia obiettivi climatici, economia circolare, azzeramento dell'inquinamento, ecologizzazione e biodiversità; b) estetica, ossia qualità dell'esperienza e stile, al di là della funzionalità; c) inclusione, ossia valorizzazione della diversità e del progresso sociale e accessibilità sicura, anche economica, per tutti; il movimento del nuovo Bauhaus europeo porrà le basi per nuovi modi di pensare che siano chiari e inclusivi, generando maggiore***

sicurezza e comfort per i nostri cittadini e sostenendo i movimenti culturali per promuovere la conoscenza locale e globale che genererà il dinamismo sociale basato sulla cultura, necessario per evitare azioni solo da parte di operatori di élite.

³⁰ Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita, COM/2020/662 final.

³⁰ Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita, COM/2020/662 final.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, (la "Normativa europea sul clima") dà forza di legge all'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050 e stabilisce l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

³¹ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento

(4) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, (la "Normativa europea sul clima") dà forza di legge all'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia **al più tardi** entro il 2050 e **all'obiettivo di conseguire, successivamente, emissioni negative**, e stabilisce l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

³¹ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Con il pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", annunciato dalla Commissione europea nel programma di lavoro per il 2021, si intende conseguire detti obiettivi. Riguarda una serie di ambiti di intervento tra i quali l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, la tassazione dell'energia, la condivisione degli sforzi, lo scambio di quote di emissione e l'infrastruttura per i combustibili alternativi. La revisione della direttiva 2010/31/CE è parte integrante del pacchetto.

Emendamento

(5) Con il pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", annunciato dalla Commissione europea nel programma di lavoro per il 2021, si intende conseguire detti obiettivi. Riguarda una serie di ambiti di intervento tra i quali l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, la tassazione dell'energia, la condivisione degli sforzi, lo scambio di quote di emissione e l'infrastruttura per i combustibili alternativi. La revisione della direttiva 2010/31/CE è parte integrante del pacchetto. ***Poiché il principio dell'efficienza energetica al primo posto costituisce il fulcro di un sistema economico più circolare, la Commissione dovrebbe prestare maggiore attenzione al settore dell'edilizia, che rappresenta oltre il 40 % del consumo di energia finale dell'Unione, senza contare il fatto che il 75 % degli edifici dell'Unione è ancora inefficiente dal punto di vista energetico. Attraverso una migliore integrazione della circolarità nel settore dell'edilizia, le infrastrutture e le capacità tecniche di un edificio in un approccio olistico complessivo garantirebbero durate di vita più lunghe e un minor consumo di energia, determinando nel contempo percorsi concreti di decarbonizzazione e disinquinamento per il settore. La revisione della direttiva 2003/87/CE (EU ETS) per ampliare lo scambio di quote di emissioni di carbonio al trasporto stradale e all'edilizia, al fine di mirare ad ottenere un segnale del prezzo del carbonio per l'intera economia, ha il potenziale di sostituire nel lungo termine requisiti normativi costosi e non efficaci con l'efficienza energetica nell'edilizia.***

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Il dilemma tra alloggi a prezzi accessibili e protezione del clima richiede neutralità tecnologica e il potenziale di innovazione dell'economia e della scienza. Il segnale di prezzo dello scambio di quote di emissioni di carbonio rafforza la concorrenza e orienta l'azione affinché la riduzione delle emissioni avvenga laddove sia più efficace sotto il profilo dei costi, riducendo pertanto il costo complessivo della transizione climatica per l'Unione e i suoi cittadini. Nell'ambito del Green Deal europeo, la Commissione ha pertanto proposto la revisione della direttiva 2003/87/CE (EU ETS) per ampliare lo scambio di quote di emissioni di carbonio al trasporto stradale e all'edilizia, al fine di mirare ad ottenere un segnale del prezzo del carbonio per l'intera economia. Tale inclusione degli edifici nello scambio di quote di emissioni ha il potenziale di sostituire nel lungo termine requisiti normativi costosi e non efficaci con l'efficienza energetica nell'edilizia.

Motivazione

Il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione è una pietra miliare della politica dell'UE per la lotta ai cambiamenti climatici e rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente in termini di costi.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Il piano REPowerEU, avviato dalla Commissione il 18 maggio 2022 per

ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde, è incentrato sull'efficienza energetica degli edifici nonché sull'energia rinnovabile integrata negli edifici. Nella sua comunicazione del 18 maggio 2022 intitolata "Piano REPowerEU", la Commissione ha invitato il Parlamento e il Consiglio ad aprire la strada a ulteriori risparmi e miglioramenti dell'efficienza energetica degli edifici attraverso la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare gli ultimi sviluppi.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo finale di energia nell'Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra associate all'energia. Pertanto, la riduzione del consumo energetico, ***in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto di cui all'articolo 3 [direttiva Efficienza energetica riveduta] e definito nell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio***³² e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. La riduzione del consumo energetico ***e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione, promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e gli***

Emendamento

(6) Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo finale globale di energia nell'Unione e ***della rispettiva percentuale della spesa complessiva delle famiglie nonché*** del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra associate all'energia. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e ***della spesa energetica delle famiglie, compreso l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia, costituiscono misure importanti necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione e il livello di povertà energetica.*** La riduzione del consumo energetico ***unita a un*** maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione, promuovere la sicurezza ***degli approvvigionamenti energetici, in particolare le ambizioni stabilite in REPowerEU, l'efficienza in termini di costi dei sistemi di***

sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle isole e nelle zone rurali.

riscaldamento e raffrescamento degli edifici e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle isole e nelle zone rurali.

³² **Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).**

Motivazione

Amendment necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text. The "energy efficiency first" principle should not be an end in itself. The reduction of energy consumption can be a possible instrument to achieve the EU climate targets. However, it is not necessarily the most cost-effective and can lead to considerable inefficiencies. With the Emission Trading System, the EU already has a cost-effective instrument to decarbonise. Energy poverty and the high costs of renovations especially for vulnerable groups are important issue that should be consistently addresses throughout this Directive.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Il parco immobiliare europeo è molto eterogeneo in termini di età, dimensioni, utilizzo, livello di isolamento, fonti di riscaldamento, domanda e accesso all'energia. Diversi fattori, come l'ampia varietà di questioni tecniche, i costi elevati che ne derivano e il numero di portatori di interessi coinvolti, contribuiscono a

rendere la decarbonizzazione degli edifici un tema complesso e delicato. Un approccio universale alla decarbonizzazione degli edifici non risponderebbe alle esigenze dei consumatori né affronterebbe le preoccupazioni in materia di decarbonizzazione. È necessaria una strategia più mirata che tenga conto di fattori locali e di sistema.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo. La flessibilità nella gamma di misure proposte nella presente rifusione dovrebbe riflettersi di conseguenza nel considerando.

Emendamento 9

**Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) L'efficienza energetica del parco immobiliare e la ristrutturazione degli edifici svolgono un ruolo sociale, economico e ambientale enorme, con grandi ricadute positive sugli sforzi profusi a livello nazionale e dell'Unione per ridurre la dipendenza energetica e pertanto promuovere la sicurezza nazionale. È quindi opportuno che gli investimenti nell'efficienza energetica siano considerati una priorità elevata, sia a livello privato che pubblico.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 10

**Proposta di direttiva
Considerando 6 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) *Al fine di garantire che tutti i cittadini traggano vantaggio dal miglioramento della prestazione energetica nell'edilizia e dai benefici associati in termini di qualità della vita, ambiente, economia e salute, è opportuno predisporre un quadro normativo e finanziario adeguato per sostenere le ristrutturazioni per le famiglie a basso e medio reddito e per quelle in condizioni di povertà energetica, che spesso vivono negli edifici che presentano le prestazioni peggiori sia nelle zone urbane che in quelle rurali.*

Motivazione

L'emendamento è necessario per la logica interna del testo.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quinquies) *Tuttavia, è opportuno tenere conto del fatto che gli effetti socioeconomici delle ristrutturazioni edilizie e l'innalzamento dei livelli di prestazione energetica dipendono dagli incentivi e dalle capacità di investimento delle famiglie a basso reddito, che sono colpite dalla povertà energetica e che, generalmente, vivono negli edifici con le prestazioni energetiche peggiori sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Inoltre, il numero di edifici con prestazioni energetiche insufficienti è molto più elevato del numero di edifici con livelli di prestazioni migliori. Ciò contribuisce in misura di gran lunga maggiore ai più elevati consumi energetici e alle ulteriori emissioni di gas a effetto serra.*

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 12

**Proposta di direttiva
Considerando 6 sexies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 sexies) L'introduzione di norme minime di prestazione energetica, corredate di garanzie sociali e finanziarie, migliorerà la qualità della vita dei cittadini più vulnerabili e più poveri.

Motivazione

L'emendamento è necessario per la logica interna del testo.

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Considerando 6 septies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 septies) Pertanto, è essenziale che gli sforzi pubblici siano rivolti a miglioramento dell'efficienza energetica e della prestazione energetica degli edifici con le prestazioni peggiori, in cui vivono gli ultimi due decili della popolazione di ciascuno Stato membro.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 14

**Proposta di direttiva
Considerando 7**

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Agli edifici sono imputabili

(7) Agli edifici sono imputabili

emissioni di gas a effetto serra prima, durante e dopo la loro vita utile. La prospettiva 2050 di un parco immobiliare decarbonizzato va oltre le emissioni operative di gas a effetto serra sulle quali attualmente si concentra l'attenzione. È quindi opportuno **tener conto** progressivamente **delle** emissioni degli edifici nell'intero arco della loro vita utile, **iniziando da quelli di nuova costruzione**. Gli edifici, in quanto depositari di risorse decennali, costituiscono un'importante banca di materiali e le variabili nella progettazione hanno un impatto considerevole sulle emissioni nell'intero ciclo di vita degli edifici nuovi e di quelli ristrutturati. È opportuno tener conto delle prestazioni degli edifici durante il ciclo di vita utile, non solo per le nuove costruzioni ma anche per le ristrutturazioni, integrando politiche **mirate** di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei piani di ristrutturazione edilizia degli Stati membri.

emissioni di gas a effetto serra prima, durante e dopo la loro vita utile. La prospettiva 2050 di un parco immobiliare decarbonizzato va oltre le emissioni operative di gas a effetto serra sulle quali attualmente si concentra l'attenzione. È quindi opportuno **ridurre** progressivamente **le** emissioni degli edifici nell'intero arco della loro vita utile, **con obiettivi che la Commissione deve fissare sulla base di una metodologia comune e armonizzata**. Gli edifici, in quanto depositari di risorse decennali, costituiscono un'importante banca di materiali e le variabili nella progettazione hanno un impatto considerevole sulle emissioni nell'intero ciclo di vita degli edifici nuovi e di quelli ristrutturati. È opportuno tener conto delle prestazioni degli edifici durante il ciclo di vita utile, non solo per le nuove costruzioni ma anche per le ristrutturazioni, integrando politiche **e obiettivi** di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei piani di ristrutturazione edilizia degli Stati membri.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'impatto e dell'intero ciclo di vita (WLC) della propria banca di materiali per l'edilizia all'interno dei calcoli e degli indicatori dell'incidenza dell'efficienza energetica negli edifici, al fine di realizzare un aumento del riutilizzo e del riciclaggio, come indicato nei principi dell'economia circolare. A tale riguardo, è opportuno creare un legame con il ruolo di primo piano del nuovo Bauhaus europeo che intende promuovere una maggiore circolarità nell'ambiente edificato, favorendo la ristrutturazione e il riutilizzo adattivo rispetto alla demolizione e alla nuova

costruzione, a seconda dei casi.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) L'introduzione di requisiti per l'intero ciclo di vita incoraggerà l'innovazione industriale, la creazione di valore locale e la circolarità, ad esempio attraverso l'aumento dell'utilizzo di materiali naturali locali e tradizionali, come pietre e legno, nonché di materie prime secondarie.

Motivazione

L'emendamento è necessario per la logica interna del testo.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) È fondamentale promuovere e prevedere l'utilizzo di materiali da costruzione più sostenibili, in particolare quelli a base biologica e geologica, nonché di semplici tecniche di costruzione passive a bassa tecnologia e testate localmente, per sostenere e promuovere l'uso e la ricerca di tecnologie materiali che contribuiscano all'isolamento ideale e al sostegno strutturale degli edifici, ottenendo pertanto una riduzione del consumo energetico che si traduce in efficienza energetica ed edifici più resilienti. In considerazione della crisi climatica e dell'aumento della probabilità di ondate di calore estive, è opportuno prestare

particolare attenzione alla protezione termica degli edifici.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quinquies) Un approccio olistico volto a far fronte alla prestazione energetica nell'edilizia prevede benefici e impatti ambientali, sociali ed economici. Le ristrutturazioni nel settore dell'edilizia dovrebbero comportare una riforma olistica della struttura degli edifici nel loro insieme, ad esempio involucri dell'edificio (tetto e facciata), ombreggiatura e controllo della ventilazione. Tale misura comporterebbe una riduzione della domanda di energia, in particolare negli edifici costruiti dopo la Seconda guerra mondiale, tenendo pertanto conto in maniera più efficiente della popolazione a rischio di esclusione, scongiurando un eventuale aumento dei prezzi delle case e la conseguente emissione di gas a effetto serra derivante da un maggiore ricorso al trasporto privato.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 7 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 sexies) Un ambiente edificato di alta qualità è il risultato del lavoro di professionisti qualificati nel settore edile e nelle industrie creative e culturali, che può essere solo il risultato di processi di qualità, in particolare delle procedure di appalto pubblico.

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra degli edifici lungo l'intera vita utile richiede un uso efficiente delle risorse e la circolarità. A ciò si può abbinare la trasformazione di parti del parco immobiliare in pozzi temporanei di assorbimento del carbonio.

Emendamento

(8) La riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra degli edifici lungo l'intera vita utile richiede un uso efficiente delle risorse, **la sufficienza** e la circolarità. A ciò si può abbinare la trasformazione di parti del parco immobiliare in pozzi temporanei di assorbimento del carbonio **con l'aggiunta di elementi improntati a soluzioni riciclate e basate sulla natura, come materiali in legno, tetti e facciate verdi e soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono nel contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse, anche nel rispetto della biodiversità.**

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita misura il contributo complessivo dell'edificio alle emissioni che determinano i cambiamenti climatici. Combina le emissioni di gas a effetto serra incorporate nei materiali da costruzione con le emissioni dirette e indirette rilasciate nella fase d'uso. L'obbligo di calcolare il potenziale di

Emendamento

(9) Il potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita misura il contributo complessivo dell'edificio alle emissioni che determinano i cambiamenti climatici. Combina le emissioni di gas a effetto serra incorporate nei materiali da costruzione con le emissioni dirette e indirette rilasciate nella fase d'uso **e nella fase di demolizione**. L'obbligo di calcolare

riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita degli edifici nuovi è quindi il primo passo verso una maggiore attenzione alle prestazioni degli edifici durante tutto il ciclo di vita utile e all'economia circolare.

il potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita degli edifici nuovi è quindi il primo passo verso una maggiore attenzione alle prestazioni degli edifici durante tutto il ciclo di vita utile e all'economia circolare. ***Pertanto, è opportuno contabilizzare anche la capacità di riciclaggio dei materiali della fase di demolizione.***

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Agli edifici sono imputabili circa metà delle emissioni del particolato fine (PM2.5) dell'UE, che sono all'origine di malattie e morti premature. Il miglioramento della prestazione energetica nell'edilizia è in grado e dovrebbe ridurre contestualmente le emissioni di inquinanti in linea con la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio³³.

³³ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

Emendamento

(10) Agli edifici sono imputabili circa metà delle emissioni del particolato fine (PM2.5) dell'UE, che sono all'origine di malattie e morti premature. Il miglioramento della prestazione energetica ***e l'utilizzo di adeguati materiali da costruzione più sani e basati sulla natura*** nell'edilizia è in grado e dovrebbe ridurre contestualmente le emissioni di inquinanti in linea con la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio³³.

³³ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente all'Unione di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.*

Motivazione

Reintroduzione del considerando rimosso dalla Commissione.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) *La promozione di una ricerca profonda ed efficiente sulle nuove tecnologie materiali può contribuire a tal fine.*

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le misure per l'ulteriore miglioramento della prestazione energetica degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici, delle particolarità locali, nonché **dell'ambiente termico interno** e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Tali misure **non** dovrebbero **influire su** altre prescrizioni relative agli edifici quali l'accessibilità, la sicurezza antincendio e sismica e l'uso cui è destinato l'edificio.

(11) Le misure per l'ulteriore miglioramento della prestazione energetica degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici, **e delle particolarità locali, nonché del clima degli ambienti interni, della qualità degli ambienti interni, della sufficienza e della circolarità** e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Tali misure dovrebbero **procedere di pari passo con** altre prescrizioni relative agli edifici quali l'accessibilità, la sicurezza antincendio,

degli impianti elettrici e di riscaldamento e sismica e l'uso cui è destinato l'edificio. Inoltre, esse dovrebbero garantire il miglioramento della situazione delle famiglie vulnerabili e a basso reddito, delle persone in condizioni di povertà energetica e delle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolata in base ad una metodologia che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale. Ciò comprende, oltre alle caratteristiche termiche, altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di energia da fonti rinnovabili, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, le soluzioni intelligenti, gli elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, i sistemi di ombreggiamento, la qualità dell'aria interna, un'adeguata illuminazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Tale metodologia di calcolo dovrebbe tener conto della prestazione energetica annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento o il condizionamento d'aria è necessario. Essa dovrebbe tener conto delle norme europee vigenti. La metodologia dovrebbe rappresentare le condizioni di esercizio effettive, permettere il ricorso all'energia misurata a fini di correttezza e comparabilità e basarsi su

Emendamento

(12) La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolata in base ad una metodologia che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale. Ciò comprende, oltre alle caratteristiche termiche, altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di energia da fonti rinnovabili, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, le soluzioni intelligenti, ***il recupero del calore dalle acque reflue, dalla ventilazione e dal raffrescamento***, gli elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, i sistemi di ombreggiamento, la qualità dell'aria interna, un'adeguata illuminazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Tale metodologia di calcolo dovrebbe tener conto della prestazione energetica annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento o il condizionamento d'aria è necessario. Essa dovrebbe tener conto delle norme europee vigenti. La metodologia dovrebbe rappresentare le condizioni di esercizio effettive, permettere

intervalli orari o suborari. Per incoraggiare il consumo di energia rinnovabile in loco e in aggiunta al quadro generale comune, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per far sì che nella metodologia di calcolo siano riconosciuti e considerati i benefici derivanti dalla massimizzazione del consumo di energie rinnovabili in loco, anche per altri usi (ad es. i punti di ricarica per veicoli elettrici).

il ricorso all'energia misurata a fini di correttezza e comparabilità e basarsi su intervalli orari o suborari. Per incoraggiare il consumo di energia rinnovabile in loco, ***ivi compresi i pannelli solari sui tetti in linea con l'iniziativa europea per i tetti solari***, e in aggiunta al quadro generale comune, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per far sì che nella metodologia di calcolo siano riconosciuti e considerati i benefici derivanti dalla massimizzazione del consumo di energie rinnovabili in loco, anche per altri usi (ad es. i punti di ricarica per veicoli elettrici).

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Due terzi dell'energia consumata per riscaldare e raffrescare gli edifici provengono ancora da combustibili fossili. Per decarbonizzare il settore edile è particolarmente importante eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento. Nei piani di ristrutturazione degli edifici gli Stati membri dovrebbero pertanto indicare le rispettive politiche e misure nazionali per eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento e non dovrebbero offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie a combustibile fossile ***nel prossimo quadro finanziario pluriennale*** a partire dal ***2027***, ad eccezione di quelle selezionate per beneficiare di un investimento, prima del ***2027***, nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e

Emendamento

(14) Due terzi dell'energia consumata per riscaldare e raffrescare gli edifici provengono ancora da combustibili fossili, ***che sono peraltro caratterizzati dalla volatilità dei prezzi e dall'insicurezza dell'approvvigionamento. Ciò è particolarmente vero per gli edifici con una scarsa prestazione energetica in cui vivono le famiglie a basso reddito, con un conseguente aggravamento delle disuguaglianze sociali e un maggiore rischio di esclusione sociale, specialmente in tempi caratterizzati da elevati prezzi dell'energia e da un aumento del costo della vita.*** Per decarbonizzare il settore edile è particolarmente importante eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento, ***fissare strategie chiare ed efficaci per tale processo di eliminazione***

del Fondo di coesione. Una base giuridica chiara per il divieto dei generatori di calore in base alle loro emissioni di gas a effetto serra o al tipo di combustibile usato dovrebbe sostenere le politiche e misure nazionali di eliminazione graduale.

graduale e definirne le migliori tecniche. Nei piani di ristrutturazione degli edifici gli Stati membri dovrebbero pertanto indicare le rispettive politiche e misure nazionali per eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento e non dovrebbero offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie a combustibile fossile a partire dal **2024**, ad eccezione di quelle selezionate per beneficiare di un investimento, prima del **2024**, nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione, ***e di quelle che sono in grado di funzionare con fonti di energia rinnovabile.*** Una base giuridica chiara per il divieto dei generatori di calore in base alle loro emissioni di gas a effetto serra o al tipo di combustibile usato dovrebbe sostenere le politiche e misure nazionali di eliminazione graduale.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo. La rapida decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento richiede un approccio neutro sotto il profilo tecnologico. Le caldaie in grado di funzionare con fonti di energia rinnovabile rappresentano un modo efficiente sotto il profilo dei costi di decarbonizzazione e dovrebbero pertanto continuare a beneficiare degli incentivi finanziari.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) L'uso efficiente del calore di scarto dei sistemi di produzione di acqua calda per uso domestico rappresenta un'opportunità significativa di risparmio energetico. La preparazione dell'acqua calda è la principale fonte di consumo energetico per i nuovi edifici e normalmente questo calore viene sprecato e non riutilizzato. Sapendo che la maggior parte dell'acqua calda consumata

proviene dalle docce, la raccolta del calore dagli scarichi delle docce negli edifici potrebbe essere un modo semplice ed efficace sotto il profilo dei costi per risparmiare il consumo finale di energia e le relative emissioni di CO₂ e metano della produzione di acqua calda per uso domestico.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) La Commissione dovrebbe elaborare un quadro metodologico comparativo che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica. Il riesame di detto quadro dovrebbe permettere di calcolare le prestazioni in termini sia di energia che di emissioni e dovrebbe tener conto delle esternalità ambientali e sanitarie nonché dell'estensione del sistema ETS e dei prezzi del carbonio. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale detto quadro per comparare i risultati del calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica da essi adottati. In caso di significativa discrepanza, ossia superiore al 15 %, tra il risultato del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica e i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore, gli Stati membri dovrebbero giustificare la differenza o pianificare misure adeguate per ridurre tale discrepanza. Gli Stati membri dovrebbero determinare il ciclo di vita economico stimato di un edificio o di un elemento edilizio tenendo conto delle pratiche attuali e dell'esperienza acquisita in materia di definizione di cicli di vita economici tipici. I risultati del raffronto e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla

Emendamento

(17) La Commissione dovrebbe elaborare un quadro metodologico comparativo che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica. Il riesame di detto quadro dovrebbe permettere di calcolare le prestazioni in termini sia di energia che di emissioni e dovrebbe tener conto delle esternalità ambientali, **di sicurezza** e sanitarie nonché **della possibilità** dell'estensione del sistema ETS e dei prezzi del carbonio, **se del caso**. ***Il nuovo Bauhaus europeo ha il potenziale di ridefinire il modo in cui sono concepite le politiche per definire l'ambiente del futuro rispondendo alla necessità di spazi adattati a nuovi modi di vita.*** Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale detto quadro per comparare i risultati del calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica da essi adottati. In caso di significativa discrepanza, ossia superiore al 15 %, tra il risultato del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica e i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore, gli Stati membri dovrebbero giustificare la differenza o pianificare misure adeguate per ridurre tale discrepanza. Gli Stati membri dovrebbero determinare il ciclo di vita economico stimato di un edificio o di

Commissione. Le relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare e riferire i progressi compiuti dagli Stati membri per raggiungere livelli ottimali sotto il profilo dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.

un elemento edilizio tenendo conto delle pratiche attuali e dell'esperienza acquisita in materia di definizione di cicli di vita economici tipici. I risultati del raffronto e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla Commissione. Le relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare e riferire i progressi compiuti dagli Stati membri per raggiungere livelli ottimali sotto il profilo dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo. Il nuovo Bauhaus europeo dovrebbe essere preso in considerazione quando si definiscono i quadri normativi che riguardano il settore edile, in quanto può fornire informazioni in zone che non rientrano nell'ambito di applicazione della regolamentazione propriamente energetica.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'ambizione rafforzata dell'Unione in materia di clima ed energia richiede una nuova visione per l'edilizia: edifici a emissioni zero la cui domanda molto bassa di energia sia interamente coperta da fonti rinnovabili, ove tecnicamente fattibile. Tutti gli edifici nuovi dovrebbero essere a emissioni zero, e tutti gli edifici esistenti dovrebbero diventare a emissioni zero entro il 2050.

Emendamento

(19) L'ambizione rafforzata dell'Unione in materia di clima ed energia richiede una nuova visione per l'edilizia: edifici a emissioni zero la cui domanda molto bassa di energia sia interamente coperta da fonti rinnovabili, ove tecnicamente fattibile. Tutti gli edifici nuovi, ***dando priorità alle scuole, agli asili e agli ospedali,*** dovrebbero essere a emissioni zero, e tutti gli edifici esistenti dovrebbero diventare a emissioni zero entro il 2050.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) *Poiché il 90 % dell'ambiente edificato per il 2050 esiste già, occorrono sforzi più ambiziosi per accelerare il tasso di ristrutturazione e decarbonizzazione del parco immobiliare esistente. Gli incentivi e le norme attualmente stabiliti definiranno, in ultima analisi, se l'Unione raggiungerà i suoi obiettivi a lungo termine in materia di clima e di energia.*

Emendamento 32

**Proposta di direttiva
Considerando 19 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) *L'accessibilità economica e l'equità sociale sono fondamentali per conseguire una transizione verde e giusta verso un parco immobiliare decarbonizzato al più tardi entro il 2050. L'affidabilità creditizia dei consumatori deve essere valutata in linea con la vigente legislazione dell'Unione. È fondamentale che l'ambito di applicazione degli strumenti finanziari risponda alle esigenze dei potenziali beneficiari: le famiglie a più basso reddito e più vulnerabili dovrebbero beneficiare di lavori di ammodernamento pienamente sovvenzionati.*

Emendamento 33

**Proposta di direttiva
Considerando 19 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(19 quater) *Il principio del "regime finanziario in funzione del risparmio" dovrebbe garantire l'equità sociale e*

l'attrattiva economica e deve essere considerato una misura di accompagnamento senza compromettere le ambizioni climatiche generali. Nel definire le norme del regime finanziario in funzione del risparmio, la Commissione dovrebbe garantire che le priorità stabilite nella normativa europea sul clima e nella strategia "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita" non siano compromesse.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Esistono diverse possibilità per coprire, a partire da fonti rinnovabili, il fabbisogno energetico di un edificio efficiente: rinnovabili in loco con impianti solari termici o fotovoltaici, pompe di calore e biomassa, rinnovabili fornite dalle comunità dell'energia rinnovabile o dalle comunità energetiche dei cittadini, teleriscaldamento e teleraffrescamento alimentati da fonti rinnovabili o **da** calore di scarto.

Emendamento

(20) Esistono diverse possibilità per coprire, a partire da fonti rinnovabili, il fabbisogno energetico di un edificio efficiente: rinnovabili in loco con impianti solari termici o fotovoltaici, pompe di calore e biomassa, rinnovabili fornite dalle comunità dell'energia rinnovabile o dalle comunità energetiche dei cittadini **o da altri partner nel quartiere,** teleriscaldamento e teleraffrescamento alimentati da fonti rinnovabili o **dal recupero del** calore di scarto **dalle acque reflue, dall'acqua calda per usi igienici o dall'aria, e rinnovabili distribuite via rete.**

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo. Secondo la direttiva sulle energie rinnovabili, le grandi aziende sono escluse dalla partecipazione alle comunità energetiche. Tale svantaggio dovrebbe essere compensato consentendo altre forme di uso condiviso dell'energia all'interno del quartiere, al di là delle comunità energetiche.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La decarbonizzazione necessaria del parco immobiliare dell'Unione richiede ristrutturazioni energetiche su larga scala: quasi il 75 % del parco è inefficiente in base alle norme edilizie vigenti e l'85-95 % degli edifici esistenti oggi sarà ancora in piedi nel 2050. Tuttavia il tasso ponderato annuo di ristrutturazione energetica è persistentemente basso, intorno all'1 %. Al ritmo attuale la decarbonizzazione dell'edilizia richiederà secoli. Promuovere e sostenere la ristrutturazione degli edifici, compreso il passaggio a sistemi di riscaldamento a zero emissioni, è pertanto un obiettivo fondamentale della presente direttiva.

Emendamento

(21) La decarbonizzazione necessaria del parco immobiliare **pubblico e privato** dell'Unione, **inclusi gli edifici delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione**, richiede ristrutturazioni energetiche su larga scala: quasi il 75 % del parco è inefficiente in base alle norme edilizie vigenti e l'85-95 % degli edifici esistenti oggi sarà ancora in piedi nel 2050. Tuttavia il tasso ponderato annuo di ristrutturazione energetica è persistentemente basso, intorno all'1 %. Al ritmo attuale la decarbonizzazione dell'edilizia richiederà secoli. Promuovere e sostenere la ristrutturazione degli edifici, compreso il passaggio a sistemi di riscaldamento a zero emissioni, è pertanto un obiettivo fondamentale della presente direttiva.

Emendamento 36

Proposta di direttiva **Considerando 22**

Testo della Commissione

(22) Le norme minime di prestazione energetica sono lo strumento normativo essenziale per incentivare la ristrutturazione degli edifici esistenti su larga scala, in quanto affrontano i principali ostacoli alla ristrutturazione, quali la divergenza di interessi e le strutture di proprietà, che non possono essere superati con incentivi economici. L'introduzione di norme minime di prestazione energetica dovrebbe portare alla graduale eliminazione degli edifici con le prestazioni peggiori e al costante miglioramento del parco immobiliare nazionale, contribuendo all'obiettivo a lungo termine di un parco immobiliare

Emendamento

(22) Le norme minime di prestazione energetica sono lo strumento normativo essenziale per incentivare la ristrutturazione degli edifici esistenti su larga scala, in quanto affrontano i principali ostacoli alla ristrutturazione, quali la divergenza di interessi e le strutture di proprietà, che non possono essere superati con incentivi economici. L'introduzione di norme minime di prestazione energetica dovrebbe portare alla graduale eliminazione degli edifici con le prestazioni peggiori e al costante miglioramento del parco immobiliare nazionale, **inclusi le istituzioni e gli organismi dell'Unione**, contribuendo all'obiettivo a lungo termine di un parco

decarbonizzato entro il 2050.

immobiliare decarbonizzato entro il 2050.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I livelli minimi di prestazione energetica stabiliti a livello dell'Unione dovrebbero concentrarsi sulla ristrutturazione degli edifici con il potenziale più alto in termini di decarbonizzazione, riduzione della povertà energetica ed estensione dei benefici sociali ed economici, in particolare gli edifici con le prestazioni peggiori che devono essere ristrutturati in via prioritaria.

Emendamento

(23) I livelli minimi di prestazione energetica stabiliti a livello dell'Unione dovrebbero concentrarsi sulla ristrutturazione degli edifici con il potenziale più alto in termini di decarbonizzazione, riduzione della povertà energetica ed estensione dei benefici sociali ed economici, in particolare gli edifici con le prestazioni peggiori che devono essere ristrutturati in via prioritaria, ***inclusa la possibilità di pompe di calore ibride qualora non siano disponibili altre soluzioni fattibili prive di combustibili fossili.***

Emendamento 38

Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Al fine di realizzare una mappa completa e dettagliata della situazione attuale del parco immobiliare, che consenta di determinare con precisione dove sono ubicati gli edifici che presentano le prestazioni peggiori, la Commissione dovrebbe effettuare un audit del parco immobiliare dell'Unione, al fine di prestare adeguata attenzione agli sforzi e agli investimenti dell'Unione.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

(25) L'introduzione di norme minime di prestazione energetica dovrebbe essere accompagnata da un quadro favorevole che comprenda assistenza tecnica e misure finanziarie. Le norme minime di prestazione energetica stabilite a livello nazionale non costituiscono "norme dell'Unione" ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, mentre le norme minime di prestazione energetica a livello dell'Unione potrebbero essere considerate "norme dell'Unione". In linea con le norme rivedute in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alla ristrutturazione di edifici ai fini della conformità alle norme di prestazione energetica a livello dell'Unione - in particolare per conseguire una determinata classe di prestazione energetica - fino a quando tali norme a livello dell'Unione non diventino obbligatorie. Una volta che le norme diventano obbligatorie, gli Stati membri possono continuare a concedere aiuti di Stato per ristrutturare edifici e unità immobiliari che rientrano nelle norme di prestazione energetica a livello dell'Unione, purché la ristrutturazione sia finalizzata al conseguimento di una classe superiore alla classe minima di prestazione energetica specificata.

Emendamento

(25) L'introduzione di norme minime di prestazione energetica dovrebbe essere accompagnata da un quadro favorevole che comprenda assistenza tecnica e misure finanziarie, ***tenendo specificamente conto dei programmi di ristrutturazione per le famiglie a basso reddito, vulnerabili e in condizioni di povertà energetica***. Le norme minime di prestazione energetica stabilite a livello nazionale non costituiscono "norme dell'Unione" ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, mentre le norme minime di prestazione energetica a livello dell'Unione potrebbero essere considerate "norme dell'Unione". In linea con le norme rivedute in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alla ristrutturazione di edifici ai fini della conformità alle norme di prestazione energetica a livello dell'Unione - in particolare per conseguire una determinata classe di prestazione energetica - fino a quando tali norme a livello dell'Unione non diventino obbligatorie. Una volta che le norme diventano obbligatorie, gli Stati membri possono continuare a concedere aiuti di Stato per ristrutturare edifici e unità immobiliari che rientrano nelle norme di prestazione energetica a livello dell'Unione, purché la ristrutturazione sia finalizzata al conseguimento di una classe superiore alla classe minima di prestazione energetica specificata ***o rispetti un sistema di passaporti di ristrutturazione***.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo. Le misure finanziarie riguardano edifici con una chiara tabella di marcia per il conseguimento di un livello di emissioni zero entro un determinato periodo. Il sistema di passaporti di ristrutturazione è un quadro di riferimento inteso a garantire tale obiettivo stabilendo una sequenza di fasi di ristrutturazione che si integrano l'una sull'altra ai fini della trasformazione di un edificio in un edificio a zero emissioni entro il 2050.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) La tassonomia dell'UE classifica le attività economiche ecosostenibili nell'economia, anche per il settore edilizio. Ai sensi dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia UE, la ristrutturazione degli edifici è considerata un'attività sostenibile se realizza almeno il 30 % di risparmio energetico, se soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica per le ristrutturazioni importanti degli edifici esistenti o consiste in misure individuali associate alla prestazione energetica degli edifici, quali l'installazione, la manutenzione o la riparazione di apparecchiature di efficienza energetica o di strumenti e dispositivi di misurazione, regolazione e controllo della prestazione energetica degli edifici, se tali misure individuali sono conformi ai criteri stabiliti. La ristrutturazione degli edifici per conformarsi alle norme minime di prestazione energetica a livello dell'Unione è in genere in linea con i criteri di tassonomia UE associati alle attività di ristrutturazione dell'edilizia.

Emendamento

(26) La tassonomia dell'UE classifica le attività economiche ecosostenibili nell'economia, anche per il settore edilizio. Ai sensi dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia UE, la ristrutturazione degli edifici è considerata un'attività sostenibile se realizza almeno il 30 % di risparmio energetico, se soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica per le ristrutturazioni importanti **o *significant*** degli edifici esistenti o consiste in misure individuali associate alla prestazione energetica degli edifici, quali l'installazione, la manutenzione o la riparazione di apparecchiature di efficienza energetica o di strumenti e dispositivi di misurazione, regolazione e controllo della prestazione energetica degli edifici, se tali misure individuali sono conformi ai criteri stabiliti. La ristrutturazione degli edifici per conformarsi alle norme minime di prestazione energetica a livello dell'Unione è in genere in linea con i criteri di tassonomia UE associati alle attività di ristrutturazione dell'edilizia.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Per conseguire un parco immobiliare altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a zero emissioni entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero istituire piani

Emendamento

(29) Per conseguire un parco immobiliare altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a zero emissioni entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero istituire piani

nazionali di ristrutturazione edilizia che sostituiscano le strategie di ristrutturazione a lungo termine e diventino uno strumento di pianificazione ancora più potente e pienamente operativo, maggiormente focalizzato sui finanziamenti, che assicuri la disponibilità di lavoratori **adeguatamente** qualificati nella ristrutturazione edilizia. In questi piani gli Stati membri dovrebbero fissare i loro propri obiettivi nazionali di ristrutturazione edilizia. In linea con l'articolo 21, lettera b), punto 7, del regolamento (UE) 2018/1999 e con le condizioni abilitanti di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, gli Stati membri dovrebbero fornire una sintesi delle misure di finanziamento, nonché una sintesi del fabbisogno d'investimenti e delle risorse amministrative per l'attuazione dei piani di ristrutturazione degli edifici.

³⁶ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Emendamento 42

Proposta di direttiva Considerando 32

nazionali di ristrutturazione edilizia che sostituiscano le strategie di ristrutturazione a lungo termine e diventino uno strumento di pianificazione ancora più potente e pienamente operativo, maggiormente focalizzato **sul sostegno amministrativo e** sui finanziamenti, che assicuri la disponibilità di lavoratori **altamente** qualificati **del settore edile e delle industrie creative e culturali** nella ristrutturazione edilizia **e nei processi di qualità, in particolare nelle procedure di appalto pubblico**. In questi piani gli Stati membri dovrebbero fissare i loro propri obiettivi nazionali di ristrutturazione edilizia. In linea con l'articolo 21, lettera b), punto 7, del regolamento (UE) 2018/1999 e con le condizioni abilitanti di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, gli Stati membri dovrebbero fornire una sintesi delle misure di finanziamento, nonché una sintesi del fabbisogno d'investimenti e delle risorse amministrative per l'attuazione dei piani di ristrutturazione degli edifici.

³⁶ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(32) La ristrutturazione per fasi successive può costituire una soluzione per affrontare i problemi dei costi iniziali elevati e dei disagi per gli abitanti nel caso di una ristrutturazione "tutto in una volta". Tuttavia la ristrutturazione per fasi deve essere pianificata con attenzione per evitare che una fase ostacoli le necessarie fasi successive. I passaporti di ristrutturazione forniscono una tabella di marcia chiara per la ristrutturazione in fasi successive nella misura in cui aiutano proprietari e investitori a programmare al meglio tempi e portata degli interventi. I passaporti di ristrutturazione dovrebbero quindi essere messi a disposizione dei proprietari di edifici in tutti gli Stati membri come strumento facoltativo.

(32) ***La ristrutturazione profonda in un'unica fase è l'opzione più efficace sotto il profilo dei costi e con il più basso bilancio del carbonio per il conseguimento tempestivo degli obiettivi di trasformazione del parco immobiliare dell'Europa.*** La ristrutturazione per fasi successive può costituire una soluzione per affrontare i problemi dei costi iniziali elevati e dei disagi per gli abitanti nel caso di una ristrutturazione "tutto in una volta". Tuttavia la ristrutturazione per fasi deve essere pianificata con attenzione per evitare che una fase ostacoli le necessarie fasi successive. I passaporti di ristrutturazione forniscono una tabella di marcia chiara per la ristrutturazione in fasi successive nella misura in cui aiutano proprietari e investitori a programmare al meglio tempi e portata degli interventi. I passaporti di ristrutturazione dovrebbero quindi essere messi a disposizione dei proprietari di edifici in tutti gli Stati membri come strumento facoltativo. ***I passaporti di ristrutturazione non dovrebbero diventare un onere economico o amministrativo per i proprietari degli edifici, e dovrebbero essere rilasciati gratuitamente a tutti i proprietari di immobili a basso reddito e a tutti i proprietari di un immobile che costituisce la loro residenza principale. Per ridurre al minimo gli oneri burocratici ed evitare duplicazioni, gli Stati membri possono decidere di integrare i passaporti di ristrutturazione degli edifici negli attestati di prestazione energetica.***

Emendamento 43

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Il concetto di "ristrutturazione profonda" non è ancora stato definito nella legislazione dell'Unione. Ai fini di una visione a lungo termine per gli edifici, la ristrutturazione profonda dovrebbe essere definita come una ristrutturazione che trasforma gli edifici in edifici a emissioni zero; in una prima fase, come una ristrutturazione che li trasforma in edifici a energia quasi zero. Questa definizione serve a migliorare la prestazione energetica degli edifici. Una ristrutturazione profonda a fini di prestazione energetica è un'opportunità da cogliere per riuscire a far fronte ad altri aspetti: le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili, l'aumento della resilienza ai cambiamenti climatici, la resilienza ai rischi di catastrofi, resilienza sismica compresa, la sicurezza antincendio, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, l'accessibilità per le persone con disabilità.

Emendamento

(33) Il concetto di "ristrutturazione profonda" non è ancora stato definito nella legislazione dell'Unione. Ai fini di una visione a lungo termine per gli edifici, la ristrutturazione profonda dovrebbe essere definita come una ristrutturazione che trasforma gli edifici in edifici a emissioni zero; in una prima fase, come una ristrutturazione che li trasforma in edifici a energia quasi zero. Questa definizione serve a migliorare la prestazione energetica degli edifici. Una ristrutturazione profonda a fini di prestazione energetica è un'opportunità da cogliere per riuscire a far fronte ad altri aspetti: ***la qualità degli ambienti interni***, le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili, l'aumento della resilienza ai cambiamenti climatici, la resilienza ai rischi di catastrofi, resilienza sismica compresa, la sicurezza ***e la ventilazione*** antincendio ***e degli impianti elettrici e di riscaldamento***, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, l'accessibilità per le persone con disabilità ***e gli anziani***. ***Ad oggi le ristrutturazioni profonde che comportano un miglioramento della prestazione energetica degli edifici pari ad almeno il 60 % coinvolgono ogni anno appena lo 0,2 % del parco immobiliare e soltanto in un quinto dei casi danno luogo a un notevole miglioramento dell'efficienza energetica.***

Emendamento 44

**Proposta di direttiva
Considerando 34**

Testo della Commissione

(34) Per promuovere la ristrutturazione profonda, che è uno degli obiettivi della strategia "Un'ondata di ristrutturazioni", gli Stati membri dovrebbero ***rafforzarne il***

Emendamento

(34) Per promuovere la ristrutturazione profonda, che è uno degli obiettivi della strategia "Un'ondata di ristrutturazioni", gli Stati membri dovrebbero ***dare priorità al***

sostegno finanziario e amministrativo.

rafforzamento del sostegno finanziario e amministrativo ***della ristrutturazione profonda, prestando attenzione ai cittadini in condizioni di povertà energetica e alle famiglie a basso reddito, nonché agli edifici che presentano le prestazioni peggiori.***

Emendamento 45

Proposta di direttiva Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) La Commissione dovrebbe istituire orientamenti tecnici sugli edifici del patrimonio storico per agevolare e garantire l'attuazione della presente direttiva salvaguardando, al contempo, il patrimonio culturale.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 ter) La Commissione dovrebbe istituire orientamenti tecnici sugli edifici del patrimonio storico e sui centri storici per garantire il rispetto delle ambizioni ecologiche e la salvaguardia del patrimonio culturale.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Considerando 35 quater (nuovo)

(35 quater) *La ristrutturazione degli edifici volta ad aumentare l'efficienza energetica spesso comporta la manipolazione di materiali per tetti, muri o impianti elettrici che potrebbero contenere amianto se sono stati costruiti prima dell'adozione di normative e divieti unionali e nazionali concernenti l'uso dell'amianto. L'introduzione di requisiti per la rimozione sicura dell'amianto deve essere socialmente equa e accompagnata da misure adeguate per aiutare i proprietari di immobili a sostenere finanziariamente le ristrutturazioni necessarie, nonché da misure di accompagnamento di sviluppo delle capacità per le piccole e medie imprese (PMI) che effettuano lavori. La strategia europea per la rimozione dell'amianto dovrebbe includere una proposta di aggiornamento della direttiva 2009/148/CE al fine di rafforzare le misure dell'Unione per la protezione dei lavoratori dalla minaccia dell'amianto e di prevenire una nuova ondata di vittime dell'amianto nel corso dell'ondata di ristrutturazioni, nonché una proposta di aggiornamento della direttiva 2010/31/UE al fine di introdurre un requisito per il controllo obbligatorio e la successiva rimozione dell'amianto e di altre sostanze pericolose prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione, al fine di proteggere la salute dei lavoratori edili.*

Emendamento 48

Proposta di direttiva Considerando 35 quinquies (nuovo)

(35 quinquies) *È urgente ridurre la dipendenza dai combustibili fossili negli edifici e accelerare gli sforzi intesi a decarbonizzare ed elettrificare il loro*

consumo energetico. Per poter installare tecnologie solari efficienti in termini di costi negli edifici in un momento successivo, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere "predisposti per il solare", vale a dire progettati per ottimizzare il potenziale di produzione di energia solare sulla base dell'irraggiamento del sito, consentendo l'installazione proficua di tecnologie solari senza costosi interventi strutturali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire la realizzazione di impianti solari adeguati nei nuovi edifici, residenziali e non residenziali, e negli edifici non residenziali esistenti. Al fine di sfruttare in modo efficiente il potenziale degli impianti solari negli edifici, gli Stati membri dovrebbero definire i criteri, e le eventuali esenzioni, per la loro diffusione in linea con il loro potenziale tecnico ed economico valutato e con le caratteristiche degli edifici cui si applicherebbe questo obbligo.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Considerando 35 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 sexies) È particolarmente importante esaminare il nesso tra acqua ed energia per affrontare la questione dell'uso interdipendente di energia e acqua e la crescente pressione su entrambe le risorse. La gestione e il riutilizzo efficaci delle risorse idriche possono contribuire in modo significativo al risparmio energetico, comportando benefici climatici, ma anche economici e sociali.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Considerando 35 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 septies) *Nel valutare il potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffrescamento, è auspicabile che gli Stati membri tengano conto di più ampi aspetti ambientali, sanitari e di sicurezza. Visto il ruolo delle pompe di calore per la realizzazione dei potenziali di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento, è opportuno ridurre al minimo i rischi di impatti ambientali negativi derivanti dai refrigeranti persistenti, bioaccumulabili o tossici.*

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Unitamente a una quota maggiore di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i veicoli elettrici producono meno emissioni di gas a effetto serra. I veicoli elettrici costituiscono un'importante componente della transizione verso un'energia pulita basata su misure di efficienza energetica, combustibili alternativi, energia rinnovabile e soluzioni innovative di gestione della flessibilità energetica. I codici edilizi possono essere efficacemente utilizzati per introdurre requisiti mirati a sostegno della realizzazione dell'infrastruttura di ricarica nei parcheggi di edifici residenziali e non residenziali. Gli Stati membri dovrebbero eliminare ostacoli quali la divergenza di interessi e le complicazioni amministrative che i singoli proprietari incontrano quando tentano di installare un punto di ricarica nel proprio parcheggio.

(37) Unitamente a una quota maggiore di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i veicoli elettrici producono meno emissioni di gas a effetto serra. I veicoli elettrici costituiscono un'importante componente della transizione verso un'energia pulita basata su misure di efficienza energetica, combustibili alternativi, energia rinnovabile e soluzioni innovative di gestione della flessibilità energetica. I codici edilizi possono essere efficacemente utilizzati per introdurre requisiti mirati a sostegno della realizzazione dell'infrastruttura di ricarica nei parcheggi di edifici residenziali e non residenziali. Gli Stati membri dovrebbero eliminare ostacoli quali **le strozzature in termini di connessione alla rete e di capacità**, la divergenza di interessi e le complicazioni amministrative che i singoli proprietari incontrano quando tentano di installare un punto di ricarica nel proprio

parcheggio.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione

(39) La ricarica intelligente e la ricarica bidirezionale consentono l'integrazione del sistema energetico degli edifici. I punti di ricarica in cui i veicoli elettrici sono di solito parcheggiati per lunghi periodi di tempo, ad esempio dove le persone parcheggiano in quanto residenti o per motivi di lavoro, sono estremamente importanti per l'integrazione del sistema energetico, occorre quindi predisporre funzionalità di ricarica intelligente. È necessario rendere disponibile la ricarica bidirezionale laddove favorisce una maggiore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nei parchi veicoli elettrici del settore dei trasporti e del sistema elettrico in generale.

Emendamento

(39) La ricarica intelligente e la ricarica bidirezionale consentono l'integrazione del sistema energetico degli edifici. I punti di ricarica in cui i veicoli elettrici sono di solito parcheggiati per lunghi periodi di tempo, ad esempio dove le persone parcheggiano in quanto residenti o per motivi di lavoro, sono estremamente importanti per l'integrazione del sistema energetico, occorre quindi predisporre funzionalità di ricarica intelligente ***nel caso di tutti i nuovi punti di ricarica all'interno e in prossimità degli edifici.*** È necessario rendere disponibile la ricarica bidirezionale laddove favorisce una maggiore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nei parchi veicoli elettrici del settore dei trasporti e del sistema elettrico in generale.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Considerando 40

Testo della Commissione

(40) La promozione della mobilità verde è un elemento portante del Green Deal europeo e gli edifici possono svolgere un ruolo importante nel fornire le infrastrutture necessarie, non solo per la ricarica dei veicoli elettrici ma anche per la ricarica delle biciclette. Il passaggio alla mobilità ***dolce***, come la bicicletta, può ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti. Come indicato nel piano per l'obiettivo

Emendamento

(40) La promozione della mobilità verde è un elemento portante del Green Deal europeo e gli edifici possono svolgere un ruolo importante nel fornire le infrastrutture necessarie, non solo per la ricarica dei veicoli elettrici ma anche per la ricarica delle biciclette. Il passaggio alla mobilità ***attiva***, come la bicicletta, può ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti. ***Con la rapida diffusione delle vendite di***

climatico 2030, aumentare le quote modali di trasporti pubblici e privati puliti ed efficienti, come la bicicletta, ridurrà drasticamente l'inquinamento provocato dai trasporti e apporterà benefici considerevoli ai singoli cittadini e alle comunità. La mancanza di posti bici è un ostacolo serio alla diffusione della bicicletta, negli edifici residenziali e non residenziali. I codici edilizi possono sostenere efficacemente la transizione verso una mobilità più pulita grazie a disposizioni relative a un numero minimo di posti bici.

biciclette elettriche e di biciclette elettriche da carico, è necessario inoltre fornire spazio e infrastrutture di base per la ricarica di questi tipi di veicoli, per facilitarne l'uso regolare. Come indicato nel piano per l'obiettivo climatico 2030, aumentare le quote modali di trasporti pubblici e privati puliti ed efficienti, come la bicicletta, ridurrà drasticamente l'inquinamento provocato dai trasporti e apporterà benefici considerevoli ai singoli cittadini e alle comunità. La mancanza di posti bici è un ostacolo serio alla diffusione della bicicletta, negli edifici residenziali e non residenziali. I codici edilizi possono sostenere efficacemente la transizione verso una mobilità più pulita grazie a disposizioni relative a un numero minimo di posti bici.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) Gli Stati membri dovrebbero sostenere le autorità locali nello sviluppo e nell'attuazione di piani di mobilità urbana sostenibile (PUMS), prestando particolare attenzione all'integrazione delle politiche abitative, alla mobilità sostenibile e alla diffusione delle strutture per lo stoccaggio dell'energia, al fine di sostenere l'integrazione e la pianificazione urbana riguardo ai veicoli elettrici.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(42) Al fine di agevolare un mercato competitivo e innovativo dei servizi per l'edilizia intelligente che contribuisca all'utilizzo efficiente dell'energia e all'integrazione delle energie rinnovabili negli edifici e sostenga gli investimenti nella ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero garantire alle parti interessate l'accesso diretto ai dati relativi ai sistemi edilizi. Per evitare costi amministrativi eccessivi per i terzi, gli Stati membri agevolano la piena interoperabilità dei servizi e dello scambio di dati all'interno dell'Unione.

Emendamento

(42) Al fine di agevolare un mercato competitivo e innovativo dei servizi per l'edilizia intelligente che contribuisca all'utilizzo efficiente dell'energia e all'integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, **compresi i pannelli solari sui tetti**, e sostenga gli investimenti nella ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero garantire alle parti interessate l'accesso diretto ai dati relativi ai sistemi edilizi. Per evitare costi amministrativi eccessivi per i terzi, gli Stati membri agevolano la piena interoperabilità dei servizi e dello scambio di dati all'interno dell'Unione.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione

(43) L'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze degli occupanti e alla rete e migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva degli edifici. L'indicatore della predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e dovrebbe rassicurare gli occupanti circa i risparmi reali di tali nuove funzionalità potenziate. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza è particolarmente vantaggioso per i grandi edifici a elevata domanda di energia. Negli altri edifici il sistema per valutarne la predisposizione all'intelligenza dovrebbe essere facoltativo

Emendamento

(43) L'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze degli occupanti e alla rete e migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva degli edifici. L'indicatore della predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e dovrebbe rassicurare gli occupanti circa i risparmi reali di tali nuove funzionalità potenziate. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza è particolarmente vantaggioso per i grandi edifici a elevata domanda di energia. Negli altri edifici il sistema per valutarne la predisposizione all'intelligenza dovrebbe essere facoltativo

per gli Stati membri.

per gli Stati membri, *lasciando
impregiudicata la normativa sulla
protezione dei dati.*

Emendamento 58

Proposta di direttiva Considerando 44

Testo della Commissione

(44) L'accesso a finanziamenti sufficienti è fondamentale per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica entro il 2030 e il 2050. Sono stati istituiti o adeguati strumenti finanziari dell'Unione e altri provvedimenti con l'obiettivo di sostenere la prestazione energetica degli edifici. Le iniziative più recenti volte ad aumentare la disponibilità di finanziamenti a livello d'Unione comprendono, tra l'altro, la componente faro "Renovate" del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ e il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) .../... Vari altri programmi dell'UE possono sostenere la ristrutturazione energetica nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, compresi i fondi della politica di coesione e il fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Attraverso i programmi quadro di ricerca e innovazione, l'Unione investe in sovvenzioni o prestiti per promuovere le migliori tecnologie e migliorare la prestazione energetica degli edifici anche attraverso partenariati con l'industria e gli Stati membri, quali i partenariati europei per la transizione verso l'energia pulita e Built4People.

Emendamento

(44) L'accesso a finanziamenti sufficienti è fondamentale per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica entro il 2030 e il 2050. Sono stati istituiti o adeguati strumenti finanziari dell'Unione e altri provvedimenti con l'obiettivo di sostenere la prestazione energetica degli edifici. Le iniziative più recenti volte ad aumentare la disponibilità di finanziamenti a livello d'Unione comprendono, tra l'altro, la componente faro "Renovate" del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ e il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) .../... Vari altri programmi dell'UE possono sostenere la ristrutturazione energetica nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, compresi i fondi della politica di coesione e il fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Attraverso i programmi quadro di ricerca e innovazione, l'Unione investe in sovvenzioni o prestiti per promuovere le migliori tecnologie e migliorare la prestazione energetica degli edifici anche attraverso partenariati con l'industria e gli Stati membri, quali i partenariati europei per la transizione verso l'energia pulita e Built4People. ***In conformità del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio^{40 bis}, la Commissione dovrebbe istituire partenariati settoriali per la transizione energetica nel settore edile***

riunendo i principali portatori di interessi.

³⁹ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021).

⁴⁰ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

³⁹ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021).

⁴⁰ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

^{40 bis} Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Motivazione

Conformemente alla normativa europea sul clima, la Commissione dovrebbe agevolare i dialoghi e i partenariati settoriali in materia di clima anche nel settore edile.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Considerando 46

Testo della Commissione

(46) I meccanismi finanziari, gli incentivi e la mobilitazione degli istituti finanziari per ristrutturazioni energetiche nell'edilizia dovrebbero avere un ruolo centrale nei piani nazionali di ristrutturazione ed essere attivamente promossi dagli Stati membri. Tali misure dovrebbero, in particolare, incentivare la concessione di prestiti ipotecari per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata,

Emendamento

(46) I meccanismi finanziari, ***i sussidi e le sovvenzioni***, gli incentivi e la mobilitazione degli istituti finanziari per ristrutturazioni energetiche nell'edilizia ***adattate alle esigenze di diversi proprietari e locatari di immobili***, dovrebbero avere un ruolo centrale nei piani nazionali di ristrutturazione ed essere attivamente promossi dagli Stati membri. Tali misure dovrebbero, in particolare, incentivare la concessione di prestiti ipotecari per

promuovere gli investimenti pubblici in un parco immobiliare efficiente sotto il profilo dell'energia, ad esempio con partenariati pubblico-privato o contratti di rendimento energetico, ridurre il rischio percepito degli investimenti.

ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, promuovere gli investimenti pubblici in un parco immobiliare efficiente sotto il profilo dell'energia, ad esempio con partenariati pubblico-privato o contratti di rendimento energetico, ridurre il rischio percepito degli investimenti. ***I regimi finanziari dovrebbero concedere un premio importante alle ristrutturazioni profonde, in modo da renderle interessanti dal punto di vista finanziario.***

Emendamento 60

Proposta di direttiva Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) I mutui ipotecari verdi e i prestiti al dettaglio verdi possono contribuire in maniera significativa alla trasformazione dell'economia, riducendo le emissioni di carbonio. La direttiva sul credito ipotecario non ostacola la diffusione di mutui ipotecari verdi, ma non prevede nemmeno misure specifiche per incoraggiarne la diffusione. Inoltre, non molti fornitori di credito ipotecario raccolgono sistematicamente i dati per i quali è stato sottoscritto un mutuo ipotecario. L'assenza di dati sistematici sull'efficienza energetica o sul carattere ecologico (verde) degli immobili residenziali crea problemi che possono ostacolare il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero adeguare la legislazione pertinente ed elaborare misure di sostegno per agevolare la diffusione di mutui ipotecari verdi e di prestiti al dettaglio verdi, nonché la raccolta di dati.

Emendamento 61

Proposta di direttiva Considerando 46 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 ter) *Non è previsto alcuno strumento finanziario per i regimi di finanziamento in funzione del risparmio; tuttavia, è opportuno che la Commissione elabori una norma comune dell'Unione che disciplini la concessione di tali regimi, fissando requisiti minimi obbligatori per gli attori pubblici e privati.*

Emendamento 62

Proposta di direttiva Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) I finanziamenti da soli non permetteranno di soddisfare le esigenze in termini di ristrutturazioni. Insieme ai finanziamenti, per disporre del quadro favorevole appropriato e abbattere gli ostacoli alla ristrutturazione è indispensabile creare strumenti di consulenza e di assistenza accessibili e trasparenti, tra cui sportelli unici che offrano servizi integrati di ristrutturazione energetica o facilitatori in ambito energetico, nonché attuare altre misure e iniziative come quelle previste dall'iniziativa della Commissione "Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti".

(47) I finanziamenti da soli non permetteranno di soddisfare le esigenze in termini di ristrutturazioni. Insieme ai finanziamenti, per disporre del quadro favorevole appropriato e abbattere gli ostacoli alla ristrutturazione è indispensabile creare strumenti di consulenza e di assistenza **amministrativa** accessibili e trasparenti, tra cui sportelli unici che offrano servizi integrati di ristrutturazione energetica o facilitatori in ambito energetico, nonché attuare altre misure e iniziative come quelle previste dall'iniziativa della Commissione "Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti". ***Gli sportelli unici dovrebbero disporre degli strumenti per fornire assistenza per le ristrutturazioni di condomini e di abitazioni affittate da privati. È altresì opportuno fornire sostegno alle iniziative locali, quali i programmi di ristrutturazione guidati dai cittadini e i programmi per la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento a livello di quartiere o di***

comune, in quanto tali programmi rafforzano l'impegno dei cittadini a favore della transizione energetica, hanno un effetto di economia di scala e forniscono soluzioni adeguate al contesto e alle esigenze locali.

Emendamento 63

Proposta di direttiva Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Gli edifici inefficienti sono spesso legati alla povertà energetica e a problemi sociali. Le famiglie vulnerabili sono particolarmente esposte all'aumento dei prezzi dell'energia, in quanto spendono una quota maggiore del loro bilancio in prodotti energetici. Riducendo gli importi eccessivi delle bollette energetiche la ristrutturazione edilizia può sollevare le persone dalla povertà energetica e anche prevenirla. Nondimeno, la ristrutturazione degli edifici non è gratuita ed è essenziale garantire che l'impatto sociale dei costi di ristrutturazione sia tenuto sotto controllo, con particolare riguardo alle famiglie vulnerabili. L'ondata di ristrutturazioni non dovrebbe lasciar indietro nessuno e dovrebbe essere colta come un'opportunità per migliorare le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili e assicurare una transizione equa verso la neutralità climatica. Gli incentivi finanziari e altre misure politiche dovrebbero quindi essere destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare, e gli Stati membri dovrebbero adottare misure per prevenire gli sfratti dovuti alle ristrutturazioni. La proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio "Garantire una transizione giusta verso la neutralità climatica" offre un quadro comune e una visione condivisa

Emendamento

(48) Gli edifici inefficienti sono spesso legati alla povertà energetica e a problemi sociali. Le famiglie vulnerabili sono particolarmente esposte all'aumento dei prezzi dell'energia ***basata sui combustibili fossili***, in quanto spendono una quota maggiore del loro bilancio in prodotti energetici. Riducendo gli importi eccessivi delle bollette energetiche la ristrutturazione edilizia può sollevare le persone dalla povertà energetica e anche prevenirla. Nondimeno, la ristrutturazione degli edifici non è gratuita ed è essenziale garantire che l'impatto sociale dei costi di ristrutturazione sia tenuto sotto controllo, con particolare riguardo alle famiglie vulnerabili. L'ondata di ristrutturazioni non dovrebbe lasciar indietro nessuno e dovrebbe essere colta come un'opportunità per migliorare le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili ***e a basso reddito, delle persone in condizioni di povertà energetica e delle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare*** e assicurare una transizione equa verso la neutralità climatica. Gli incentivi finanziari e altre misure politiche dovrebbero quindi essere destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili ***e a basso reddito***, alle persone in condizioni di povertà energetica, ***ai proprietari di immobili a basso reddito, anziani e in pensione*** e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare, e gli Stati membri dovrebbero adottare misure

delle politiche globali e degli investimenti necessari per garantire l'equità della transizione.

per prevenire gli sfratti dovuti alle ristrutturazioni. La proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio "Garantire una transizione giusta verso la neutralità climatica" offre un quadro comune e una visione condivisa delle politiche globali e degli investimenti necessari per garantire l'equità della transizione.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Al fine di garantire che i potenziali acquirenti o locatari possano tener conto della prestazione energetica sin dall'inizio, gli edifici o le unità immobiliari messi in vendita o in affitto dovrebbero disporre di un attestato di prestazione energetica e la classe e l'indicatore di prestazione energetica dovrebbero figurare in tutti gli annunci pubblicitari. Ai potenziali acquirenti o locatari di un edificio o di un'unità immobiliare dovrebbero essere forniti, nell'attestato di prestazione energetica, dati corretti sulla prestazione energetica dell'edificio e consigli pratici per migliorarla ancora. L'attestato di prestazione energetica dovrebbe recare anche informazioni sul consumo di energia primaria, sulla produzione di energia rinnovabile e sulle emissioni di gas a effetto serra operative.

Emendamento

(49) Al fine di garantire che i potenziali acquirenti o locatari possano tener conto della prestazione energetica sin dall'inizio, gli edifici o le unità immobiliari messi in vendita o in affitto **su base commerciale** dovrebbero disporre di un attestato di prestazione energetica e la classe e l'indicatore di prestazione energetica dovrebbero figurare in tutti gli annunci pubblicitari. Ai potenziali acquirenti o locatari di un edificio o di un'unità immobiliare dovrebbero essere forniti, nell'attestato di prestazione energetica, dati corretti sulla prestazione energetica dell'edificio e consigli pratici per migliorarla ancora. L'attestato di prestazione energetica dovrebbe recare anche informazioni sul consumo di energia primaria, **sui regimi di finanziamento in funzione del risparmio in vigore per la proprietà**, sulla produzione di energia rinnovabile e sulle emissioni di gas a effetto serra operative.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo. **Emendamento 65**

Proposta di direttiva Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Il monitoraggio del parco immobiliare è agevolato dalla disponibilità dei dati raccolti grazie alle tecnologie digitali **che permettono** di ridurre i costi amministrativi. È pertanto opportuno creare banche dati nazionali sulla prestazione energetica degli edifici: le informazioni ivi contenute dovrebbero essere trasferite all'Osservatorio del parco immobiliare dell'UE.

Emendamento

(50) Il monitoraggio del parco immobiliare è agevolato dalla disponibilità dei dati raccolti grazie alle tecnologie digitali **e allo sviluppo e alla massimizzazione delle tecnologie digitali per realizzare soluzioni più efficienti, inclusive, accessibili ed ecosostenibili. Tali tecnologie dovrebbero essere utilizzate per migliorare il benessere sociale dei cittadini e non dovrebbero tradursi nella creazione di una sorveglianza digitale delle persone, permettendo** di ridurre i costi amministrativi. È pertanto opportuno creare banche dati nazionali sulla prestazione energetica degli edifici: le informazioni ivi contenute dovrebbero essere trasferite all'Osservatorio del parco immobiliare dell'UE.

Emendamento 66

**Proposta di direttiva
Considerando 51**

Testo della Commissione

(51) Gli edifici occupati da enti pubblici e gli edifici abitualmente frequentati dal pubblico dovrebbero dare l'esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l'ambiente e l'energia sono tenuti in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. La pubblicazione dei dati sulle prestazioni energetiche dovrebbe essere potenziata affiggendo gli attestati di prestazione energetica in un luogo visibile, in particolare negli edifici di una certa dimensione occupati da enti pubblici o abitualmente frequentati dal pubblico, come municipi, scuole, negozi e centri commerciali, supermercati, ristoranti,

Emendamento

(51) Gli edifici occupati da enti pubblici e gli edifici abitualmente frequentati dal pubblico dovrebbero dare l'esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l'ambiente e l'energia sono tenuti in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. La pubblicazione dei dati sulle prestazioni energetiche dovrebbe essere potenziata affiggendo gli attestati di prestazione energetica in un luogo visibile, in particolare negli edifici di una certa dimensione occupati da enti pubblici o abitualmente frequentati dal pubblico, come municipi, scuole, negozi e centri commerciali, supermercati, ristoranti, teatri, banche e alberghi. **Per garantire il**

teatri, banche e alberghi.

ruolo esemplare delle autorità pubbliche e promuovere la visibilità delle misure di sostenibilità, gli edifici pubblici governativi senza alcun valore storico o culturale dovrebbero impegnarsi a installare pannelli solari sui rispettivi edifici.

Motivazione

La visibilità della transizione energetica dovrebbe essere rafforzata utilizzando gli edifici delle autorità pubbliche come modello esemplare.

Emendamento 67

**Proposta di direttiva
Considerando 51 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(51 bis) L'Unione e i suoi Stati membri devono tenere conto della predisposizione e degli atteggiamenti del grande pubblico per quanto riguarda l'impegno nella ristrutturazione degli edifici.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 68

**Proposta di direttiva
Considerando 53**

Testo della Commissione

Emendamento

(53) La manutenzione e l'ispezione regolari, da parte di personale qualificato, degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento contribuiscono a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi una prestazione ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È opportuno sottoporre

(53) La manutenzione e l'ispezione regolari, da parte di personale qualificato, degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento ***e degli impianti elettrici*** contribuiscono a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi una prestazione ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È

l'intero impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento ad una perizia indipendente a intervalli regolari durante il suo ciclo di vita, in particolare prima che sia oggetto di sostituzione o di interventi di miglioramento. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari degli edifici, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per combinare il più possibile le ispezioni e le certificazioni.

opportuno sottoporre l'intero impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento **e gli impianti elettrici** ad una perizia indipendente a intervalli regolari durante il suo ciclo di vita, in particolare prima che sia oggetto di sostituzione o di interventi di miglioramento, **a titolo gratuito per i locatari, i proprietari a basso reddito e tutti i proprietari, fatti salvi i criteri relativi al reddito, di immobili che costituiscono la loro residenza principale.** Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari degli edifici, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per combinare il più possibile le ispezioni e le certificazioni.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo. La povertà energetica e gli elevati costi delle ristrutturazioni, specialmente per i gruppi vulnerabili, sono un tema importante che dovrebbe essere affrontato in modo coerente nella presente direttiva. La manutenzione, l'ispezione e la valutazione indipendente regolari degli impianti elettrici garantiscono prestazioni ottimali dal punto di vista ambientale, energetico e della sicurezza.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 bis) Una scarsa ventilazione degli ambienti interni chiusi è associata a una maggiore trasmissione di infezioni alle vie respiratorie quali influenza, tubercolosi e infezione da rinovirus. Analogamente, la trasmissione del SARS-CoV-2 risulta particolarmente efficace negli ambienti chiusi. Pertanto, la qualità dell'aria interna è fondamentale per prevenire la diffusione di malattie trasmissibili per via aerea. Gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento possono garantire una buona qualità dell'aria interna e ridurre

la trasmissione di malattie negli ambienti interni chiusi, aumentando il tasso di ricambio di aria, diminuendo il ricircolo dell'aria e incrementando l'uso di aria esterna, nonché mediante il ricorso ad adeguate tipologie di filtri.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo. L'emendamento sostiene le prescrizioni relative alla ventilazione - come già sancito dalla precedente direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Un approccio comune in materia di certificazione della prestazione energetica degli edifici, passaporti di ristrutturazione, indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza e ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria, svolte da esperti qualificati o certificati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuisce alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare dell'Unione, a beneficio dei potenziali acquirenti o utenti dell'immobile. Al fine di assicurare la qualità degli attestati di prestazione energetica, dei passaporti di ristrutturazione, degli indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza e dell'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria in tutta l'Unione, ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente.

Emendamento

(54) Un approccio comune in materia di certificazione della prestazione energetica degli edifici, passaporti di ristrutturazione, indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza e ispezione degli impianti di riscaldamento, ***ventilazione*** e condizionamento d'aria ***e degli impianti elettrici***, svolte da esperti qualificati o certificati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuisce alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare dell'Unione, a beneficio dei potenziali acquirenti o utenti dell'immobile. Al fine di assicurare la qualità degli attestati di prestazione energetica, dei passaporti di ristrutturazione, degli indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza e dell'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria in tutta l'Unione, ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente.

Motivazione

Le ispezioni devono comprendere inoltre gli impianti elettrici in modo da migliorare l'efficienza energetica in base alla norma disponibile (IEC/HD 60364-8-1:2019). La ventilazione è contemplata all'articolo 20 ma manca nel presente considerando.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Per migliorare ulteriormente la prestazione energetica nell'edilizia, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico di determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I, la definizione di un quadro metodologico per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica, l'adeguamento delle soglie per gli edifici a emissioni zero e la metodologia di calcolo del potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita, l'istituzione di un quadro europeo comune per i passaporti di ristrutturazione e un sistema comune a livello di Unione per valutare la predisposizione all'intelligenza degli edifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti

Emendamento

(57) Per migliorare ulteriormente la prestazione energetica nell'edilizia, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico di determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I, e la definizione di un quadro metodologico per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica, l'adeguamento delle soglie per gli edifici a emissioni zero e la metodologia di calcolo del potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita, l'istituzione di un quadro europeo comune per i passaporti di ristrutturazione e un sistema comune a livello di Unione per valutare la predisposizione all'intelligenza degli edifici, ***nonché l'approvazione di norme per i regimi finanziari in funzione del risparmio***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei

delegati.

gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁴¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Ai fini dell'efficace attuazione delle disposizioni della presente direttiva, la Commissione sostiene gli Stati membri con vari mezzi, come lo strumento di sostegno tecnico⁴² che offre consulenze tecniche su misura per progettare e attuare riforme, comprese quelle volte ad aumentare il tasso annuo di ristrutturazione energetica degli edifici residenziali e non residenziali **entro il 2030** e a promuovere ristrutturazioni energetiche profonde. Il sostegno tecnico è inteso per esempio a rafforzare la capacità amministrativa, promuovere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e condividere le migliori prassi.

⁴² Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

Emendamento

(58) Ai fini dell'efficace attuazione delle disposizioni della presente direttiva, la Commissione sostiene gli Stati membri con vari mezzi, come lo strumento di sostegno tecnico⁴² che offre consulenze tecniche su misura per progettare e attuare riforme, comprese quelle volte ad aumentare il tasso annuo di ristrutturazione energetica degli edifici residenziali e non residenziali **ad almeno il 3 % a partire dal 2025** e a promuovere ristrutturazioni energetiche profonde. Il sostegno tecnico è inteso per esempio a rafforzare la capacità amministrativa, promuovere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e condividere le migliori prassi. ***Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'accessibilità del sostegno tecnico alle famiglie a basso reddito.***

⁴² Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

Motivazione

Per rimanere in linea con l'obiettivo a lungo termine per il 2050 di conseguire l'azzeramento netto delle emissioni nell'UE, il settore dell'edilizia deve accrescere la propria ambizione incrementando i tassi annui di ristrutturazione ad almeno il 3 %.

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra degli edifici all'interno dell'Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050 tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.

Emendamento

1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra degli edifici all'interno dell'Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero **e più intelligente e più sostenibile** entro il 2050 tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni, **alla qualità degli ambienti interni, all'impatto socioeconomico** e all'efficacia sotto il profilo dei costi.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;

Emendamento

f) i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici **pubblici e privati, che devono contenere misure per la circolarità che migliorino i componenti principali degli edifici come la facciata e il tetto;**

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) L'eliminazione graduale dei sistemi tecnici per l'edilizia basati sui

combustibili fossili;

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) le infrastrutture di mobilità sostenibile all'interno e in prossimità degli edifici; e

Emendamento

g) le infrastrutture di mobilità sostenibile **e attiva** all'interno e in prossimità degli edifici; e

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) gli edifici intelligenti e sostenibili per il conseguimento degli obiettivi della transizione digitale e sostenibile;

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) i requisiti minimi per le reti elettriche al fine di assicurare l'efficacia e la capacità di attuare in modo efficiente misure di ristrutturazione degli edifici.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2. "edificio a emissioni zero": edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, nel quale il fabbisogno molto basso di energia è interamente coperto da fonti rinnovabili generate in loco da una comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata] o da un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III;

Emendamento

2. "edificio a emissioni zero": edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, nel quale il fabbisogno molto basso di energia è interamente coperto da fonti rinnovabili generate in loco da una comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata] o da ***energia rinnovabile e calore di scarto da un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente o in via subordinata da rinnovabili distribuite via rete certificata ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata]***, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, ***o immagazzinate in loco;***

Emendamento 80

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3**

Testo della Commissione

3. "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, che non può essere inferiore al livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 comunicato dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, nel quale il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco ***o*** nelle vicinanze;

Emendamento

3. "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, che non può essere inferiore al livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 comunicato dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, nel quale il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco, nelle vicinanze ***o da un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, o in via subordinata via rete certificata ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata], o***

immagazzinata in loco;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

4. "norme minime di prestazione energetica": regole in forza delle quali gli edifici esistenti soddisfano un requisito di prestazione energetica nell'ambito di un ampio piano di ristrutturazione di un parco immobiliare o a una soglia di intervento sul mercato (vendita o locazione) in un periodo di tempo o entro una data specifica, incentivando in tal modo la ristrutturazione degli edifici esistenti;

Emendamento

4. "norme minime di prestazione energetica": regole in forza delle quali gli edifici esistenti soddisfano un requisito di prestazione energetica nell'ambito di un ampio piano di ristrutturazione di un parco immobiliare o a una soglia di intervento sul mercato (vendita o locazione) in un periodo di tempo o entro una data specifica, incentivando in tal modo la ristrutturazione degli edifici esistenti, ***che rispettano il principio "l'efficienza energetica al primo posto" definito dalla [direttiva Efficienza energetica rifiuta];***

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. "nuovo Bauhaus europeo": il collegamento all'ondata di ristrutturazioni quale fase preliminare, sfruttando le soluzioni innovative che il progetto offre nella ristrutturazione globale del nostro parco immobiliare, al di là dell'efficienza energetica, dell'accessibilità e della sicurezza, realizzando una ristrutturazione realmente olistica e di qualità del parco immobiliare, attenta ai contesti specifici del sito e al quartiere circostante, nel rispetto della sostenibilità,

dell'estetica e dell'inclusione;

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6. "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione **e lo stoccaggio** di energia rinnovabile in loco, o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Emendamento

6. "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, **la qualità dell'aria interna**, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, **la schermatura solare, gli impianti elettrici, il monitoraggio degli impianti elettrici, le stazioni di ricarica bidirezionale dei veicoli elettrici, se economicamente fattibili**, la produzione di energia rinnovabile in loco, **compresi i pannelli solari sui tetti, lo stoccaggio, l'energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze che può essere consumata in loco nell'edificio valutato mediante una connessione dedicata alla fonte di produzione, il sistema di recupero del calore di scarto**, o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

8. "prestazione energetica di un edificio": quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il

Emendamento

8. "prestazione energetica di un edificio": quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il

fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione;

fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione *e i sistemi tecnici per l'edilizia*;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 85

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. "misurazione": la misurazione dell'energia mediante un dispositivo pertinente, un contatore di energia, un misuratore di potenza, un dispositivo di misurazione e monitoraggio della potenza o un contatore di elettricità;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 86

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11**

Testo della Commissione

Emendamento

11. "fattore di energia primaria rinnovabile": energia primaria rinnovabile proveniente da una fonte energetica in loco vicina o distante, fornita via un dato vettore energetico, comprendente l'energia fornita e le spese generali di fornitura di energia considerate ai punti di uso, divisa per l'energia fornita;

11. "fattore di energia primaria rinnovabile": energia primaria rinnovabile proveniente da una fonte energetica in loco vicina o distante, fornita via un dato vettore energetico, comprendente l'energia fornita e le spese generali di fornitura di energia considerate ai punti di uso, divisa per l'energia fornita, **compresi i pannelli solari sui tetti**;

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione

13. "energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili **non fossili, vale a dire energia eolica, solare (eliotermica e fotovoltaica) e geotermica, da calore ambientale, maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idroelettrica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione, e biogas;**

Emendamento

13. "energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili **quale definita dalla direttiva (UE) ... [direttiva sulle energie rinnovabili modificata];**

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione

18. "passaporto di ristrutturazione": documento che fornisce una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione di un determinato edificio, in **varie** fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica;

Emendamento

18. "passaporto di ristrutturazione": documento che fornisce una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione di un determinato edificio, in **una o più** fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica **e la qualità dei suoi ambienti interni;**

Emendamento 89

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 19 – parte introduttiva

Testo della Commissione

19. "ristrutturazione profonda": ristrutturazione che **trasforma un edificio o un'unità immobiliare;**

Emendamento

19. "ristrutturazione profonda": ristrutturazione **incentrata sui seguenti elementi essenziali: isolamento dei muri, isolamento dei tetti, isolamento dei**

pavimenti, sostituzione dei lavori di falegnameria esterni, ermeticità, permeabilità al vapore acqueo, trattamento dei ponti termici, sistemi di ventilazione e riscaldamento/raffrescamento e automazione degli edifici. Il trattamento di detti elementi garantirebbe pertanto una buona qualità dell'aria interna, un ambiente non patogeno e il comfort degli occupanti in estate e in inverno con strumenti informativi trasparenti che consentano all'utente degli edifici di valutarne le prestazioni energetiche effettive:

Emendamento 90

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 19 – lettera a

Testo della Commissione

a) entro il 1° gennaio **2030** in un edificio a energia quasi zero;

Emendamento

a) entro il 1° gennaio **2028** in un edificio a energia quasi zero;

Emendamento 91

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 19 – lettera b

Testo della Commissione

b) dal 1° gennaio **2030** in un edificio a zero emissioni;

Emendamento

b) dal 1° gennaio **2028** in un edificio a zero emissioni;

Emendamento 92

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 19 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) rafforza in un approccio olistico la

qualità degli ambienti interni e garantisce una buona qualità dell'aria interna, un ambiente esente da agenti patogeni e il comfort necessario degli occupanti in estate e in inverno tenendo conto, in particolare, della protezione termica per gli edifici in estate;

Emendamento 93

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

20. "ristrutturazione profonda per fasi": ristrutturazione profonda effettuata in **più** fasi, secondo le indicazioni del passaporto di ristrutturazione conformemente all'articolo 10;

Emendamento

20. "ristrutturazione profonda per fasi": ristrutturazione profonda effettuata in **poche** fasi, secondo le indicazioni del passaporto di ristrutturazione conformemente all'articolo 10, **e che può comprendere pompe di calore ibride se non sono disponibili altre soluzioni fattibili prive di combustibili fossili;**

Emendamento 94

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

20 bis. "ristrutturazione profonda in un'unica fase": ristrutturazione profonda effettuata in un'unica fase, secondo gli obiettivi indicati in un passaporto di ristrutturazione conformemente all'articolo 10 e un adeguato progetto dettagliato dell'edificio;

Emendamento 95

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 21 – comma 2

Testo della Commissione

gli Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) **o quella di cui** alla lettera b);

Emendamento

gli Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a), alla lettera b) **o a entrambe**.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 96

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 23**

Testo della Commissione

23. "emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita": emissioni di gas a effetto serra combinate associate all'edificio durante tutte le fasi del ciclo di vita, partendo dalla "culla" (estrazione delle materie prime usate nella costruzione dell'edificio), attraverso la produzione e la trasformazione dei materiali e la fase di funzionamento dell'edificio, fino **alla "tomba"** (smantellamento dell'edificio e riutilizzo, riciclaggio, altro recupero e smaltimento dei materiali);

Emendamento

23. "emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita": emissioni di gas a effetto serra combinate associate all'edificio durante tutte le fasi del ciclo di vita, **ai materiali utilizzati in parcheggi in loco o extra loco, considerando anche i vantaggi del riutilizzo e del riciclaggio a fine vita**, partendo dalla "culla" (estrazione delle materie prime usate nella costruzione dell'edificio), attraverso la produzione e la trasformazione dei materiali e la fase di funzionamento dell'edificio, fino **a "fine vita"** (smantellamento dell'edificio e riutilizzo, riciclaggio, altro recupero e smaltimento dei materiali);

Emendamento 97

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 24**

Testo della Commissione

24. "potenziale di riscaldamento globale (GWP, Global Warming Potential) nel corso del ciclo di vita": indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio nell'arco del suo ciclo di vita **completo**;

Emendamento

24. "potenziale di riscaldamento globale (GWP, Global Warming Potential) nel corso del ciclo di vita": indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio nell'arco del suo **intero** ciclo di vita;

Emendamento 98

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione

26. "povertà energetica": la povertà energetica **definita all'articolo 2, punto 49, della** [direttiva Efficienza energetica rifiuta];

Emendamento

26. "povertà energetica": la povertà energetica **quale indicata nella** [direttiva Efficienza energetica rifiuta];

Emendamento 99

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

26 bis. "qualità degli ambienti interni": un insieme di parametri, tra cui la qualità dell'aria interna, il comfort termico, l'illuminazione, le condizioni di umidità e la qualità acustica, per il miglioramento della salute e del benessere degli occupanti come descritto nella norma EN 16798-1 e nella norma EN 16516, e metodi di prova in situ standardizzati, ove disponibili, per garantire condizioni climatiche interne salubri;

Emendamento 100

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 27

Testo della Commissione

27. "famiglie vulnerabili": famiglie in condizioni di povertà energetica o famiglie, comprese quelle a reddito medio-basso, particolarmente esposte ai costi energetici elevati e prive dei mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

Emendamento

27. "famiglie vulnerabili": famiglie a rischio di povertà energetica o famiglie, comprese quelle a reddito medio-basso, particolarmente esposte ai costi energetici elevati e prive dei mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano **definite con gli indicatori di cui all'articolo 8, paragrafo 3**

[direttiva Efficienza energetica rifiusa];

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

27 bis. "soluzioni basate sulla natura": il rafforzamento olistico, ai sensi del considerando 8, del corretto utilizzo e adattamento dello spazio pubblico che circonda gli edifici;

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 29

Testo della Commissione

Emendamento

29. "attestato di prestazione energetica": documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un'unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell'articolo 4;

29. "attestato di prestazione energetica": documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un'unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell'articolo 4, **nonché le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica e il potenziale di riscaldamento globale (GWP)**;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 31 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

iii) i costi di manutenzione e di funzionamento, compresi i costi energetici, tenendo conto dei costi delle quote di gas a effetto serra;

Emendamento

iii) i costi di manutenzione e di funzionamento, compresi i costi energetici ***nell'intero ciclo di vita dell'edificio***, tenendo conto dei costi delle quote di gas a effetto serra, ***nonché i costi associati ai materiali e ai processi necessari per effettuare la manutenzione dell'edificio durante l'utilizzo, ad esempio le ristrutturazioni***;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 31 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) le esternalità ambientali e sanitarie del consumo di energia;

Emendamento

iv) le esternalità ambientali e sanitarie del consumo di energia ***e il costo dell'osservanza dei requisiti di prestazione della qualità degli ambienti interni***;

Motivazione

L'emendamento è necessario per la logica interna del testo.

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 31 – comma 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione

v) gli utili derivanti dalla produzione di energia in loco, se del caso;

Emendamento

v) gli utili derivanti dalla produzione di energia in loco, se del caso, ***e il risparmio derivante dall'osservanza dei requisiti di prestazione della qualità degli ambienti interni***;

Motivazione

L'emendamento è necessario per la logica interna del testo.

Emendamento 106

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

36 bis. "punto di ricarica connesso digitalmente": punto di ricarica che può inviare e ricevere informazioni in tempo reale, comunicare in modo bidirezionale con la rete elettrica e il veicolo elettrico ed essere monitorato e controllato a distanza, anche per avviare e interrompere la sessione di ricarica e misurare i flussi di elettricità;

Motivazione

Al fine di garantire l'allineamento delle definizioni tra la proposta di direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, la proposta di regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi e la proposta di direttiva sulle energie rinnovabili.

Emendamento 107

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 37**

Testo della Commissione

Emendamento

37. "registro digitale degli edifici": repertorio comune di tutti i dati edilizi pertinenti compresi i dati relativi alla prestazione energetica, quali gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione e gli indicatori di predisposizione all'intelligenza degli edifici, che agevola il processo decisionale informato e la condivisione di informazioni nel settore edile, tra i proprietari e gli occupanti, gli istituti finanziari e le autorità

37. "registro digitale degli edifici": repertorio comune di tutti i dati edilizi pertinenti compresi i dati relativi alla ***qualità degli ambienti interni e alla*** prestazione energetica, quali gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione e gli indicatori di predisposizione all'intelligenza degli edifici, che agevola il processo decisionale informato e la condivisione di informazioni nel settore edile, tra i proprietari e gli occupanti, gli istituti finanziari e le autorità

pubbliche;

pubbliche;

Emendamento 108

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

37 bis. "posto bici": uno spazio designato per una bicicletta;

Emendamento 109

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 40 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

40. "generatore di calore": la parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile per gli usi indicati nell'allegato I, avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

40. "generatore di calore": la parte di un impianto di riscaldamento che genera **o cattura** calore utile per gli usi indicati nell'allegato I, avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 110

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 40 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la cattura di calore dall'**aria** ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

c) la cattura di calore dall'ambiente **e dall'interno di un edificio o di un'unità immobiliare, dall'aria, anche** dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua, **anche dalle acque reflue e dall'acqua calda per usi igienici,** o da fonti di calore sotterranee, **anche** attraverso una pompa di calore;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

40 bis. "impianto elettrico": il sistema composto da tutti i componenti fissi, come quadri elettrici, cavi, sistemi di messa a terra, prese, interruttori e apparecchi di illuminazione, volti a distribuire l'energia elettrica all'interno di un edificio a tutti i punti di utilizzo o a trasmettere l'energia elettrica generata in loco;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

40 ter. "recupero del calore di scarto": un dispositivo o un sistema utilizzato per catturare e trasmettere l'energia negli ambienti interni di edifici o unità immobiliari e che consente l'utilizzo di tale energia;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

41 bis. "regime finanziario in funzione del risparmio": un sistema di prestiti dedicato esclusivamente o unicamente al miglioramento del rendimento energetico, assicurando che i costi di rimborso dei prestiti non superino i risparmi energetici medi mensili o annuali, al fine di garantire e agevolare l'attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ("normativa europea sul clima");

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 114

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 42 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

42 bis. "pompa di calore": una macchina, un dispositivo o un impianto che trasferisce il calore da/verso fonti/pozzi quali aria, acqua o suolo verso o da edifici, al fine di fornire riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 115

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 49 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Emendamento

49. "energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze": energia da fonti

49. "energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze": energia da fonti

rinnovabili prodotta entro un perimetro locale o distrettuale dell'edificio valutato, che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

rinnovabili prodotta entro un perimetro locale o distrettuale dell'edificio valutato, **compresi i pannelli solari sui tetti**, che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

Emendamento 116

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 50

Testo della Commissione

50. "servizi di prestazione energetica degli edifici (energy performance of buildings, EPB)": servizi quali il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, l'acqua calda per uso domestico e l'illuminazione e altri servizi per i quali il consumo energetico è preso in considerazione nella prestazione energetica degli edifici;

Emendamento

50. "servizi di prestazione energetica degli edifici (energy performance of buildings, EPB)": servizi **intesi a migliorare l'ottimizzazione dell'utilizzo del sistema**, quali il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, l'acqua calda per uso domestico e l'illuminazione e altri servizi per i quali il **miglioramento del** consumo energetico è preso in considerazione nella prestazione energetica degli edifici;

Emendamento 117

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 53

Testo della Commissione

53. "autoconsumata": parte dell'energia rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze consumata da sistemi tecnici in loco per i servizi EPB;

Emendamento

53. "autoconsumata": parte dell'energia rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze consumata da sistemi tecnici in loco per i servizi EPB, **compresi i pannelli solari sui tetti**;

Emendamento 118

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

57 bis. "misure di circolarità": le misure

volte a ridurre la necessità e l'estrazione di materiali grezzi riducendo la domanda di nuovi materiali, ripensando, riparando, riutilizzando e riciclando i materiali usati, cambiandone la destinazione e prolungando la vita utile dei prodotti e degli edifici.

Emendamento 119

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni Stato membro stabilisce un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero.

Emendamento

Ogni Stato membro stabilisce un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per ***sostenere il raggiungimento di un tasso annuo di ristrutturazione profonda, compresa quella per fasi, di almeno il 2,5 % all'anno o in media all'anno, in linea con la comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, sull'ondata di ristrutturazioni* dal titolo "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita", onde*** garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero ***e, laddove fattibile dal punto di vista tecnico, in edifici a energia positiva, in modo ottimale in funzione dei costi. Il piano di ristrutturazione degli edifici prevede obiettivi più elevati per ogni periodo consecutivo successivo entro l'arco temporale del piano, sulla base della maggiore capacità economica di ristrutturazione profonda, al fine di conseguire un tasso di ristrutturazione profonda del 3 % o più per il periodo fino al 2050. Tale piano garantisce che le ristrutturazioni di edifici residenziali con basso valore economico abbiano costi***

accessibili, ad esempio non superando la metà del valore dell'edificio o dell'unità immobiliare per le famiglie che occupano tali edifici. Prima della preparazione del piano nazionale, ogni Stato membro nonché le istituzioni dell'Unione effettuano un audit del parco immobiliare che comprenda le emissioni in termini di efficienza energetica e altri parametri ambientali.

**COM(2020) 662 final.*

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Ogni piano nazionale di ristrutturazione prevede:

Emendamento

Ogni piano nazionale di ristrutturazione è allineato al principio "l'efficienza energetica al primo posto" definito al regolamento (UE) 2018/1999 e delineato nella direttiva [direttiva Efficienza energetica rifiuta] e prevede:

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) una rassegna delle politiche e delle misure, attuate e previste, a sostegno

Emendamento

c) una rassegna delle politiche e delle misure, attuate e previste, a sostegno

dell'esecuzione della tabella di marcia in applicazione della lettera b); e

dell'esecuzione della tabella di marcia in applicazione della lettera b), **comprese misure per la riduzione dell'impronta ambientale complessiva dei componenti degli edifici e la promozione dell'utilizzo di prodotti sostenibili, secondari e acquistati localmente per la costruzione e la ristrutturazione, e**

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) una panoramica del fabbisogno d'investimenti per l'attuazione del piano nazionale di ristrutturazione, delle fonti e delle misure di finanziamento, delle risorse amministrative per la ristrutturazione degli edifici.

Emendamento

d) una descrizione del fabbisogno d'investimenti per l'attuazione del piano nazionale di ristrutturazione **integrale**, delle fonti e delle misure di finanziamento **per ciascuna tipologia di edificio del piano nazionale e dei modelli finanziari utilizzati, in particolare se associati a degli operatori economici, nonché** delle risorse amministrative per la ristrutturazione degli edifici.

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) i requisiti minimi per le reti elettriche al fine di assicurare l'efficacia e la capacità di attuare in modo efficiente misure per la ristrutturazione degli edifici;

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) una panoramica dettagliata della percentuale complessiva, del numero e dell'ubicazione degli edifici non occupati e degli edifici liberi di proprietà comune, nonché un progetto di strategia nazionale per la piena partecipazione dei proprietari di tali immobili alle misure di ristrutturazione degli edifici;

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, in particolare in posti di lavoro connessi alla ristrutturazione degli edifici, comprese le tecniche di lavoro sostenibili;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La tabella di marcia di cui alla lettera b) comprende obiettivi nazionali per il 2030, il 2040 e il 2050 per quanto riguarda il tasso annuo di ristrutturazione energetica, il consumo di energia primaria e finale del parco immobiliare nazionale con le relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra operative; ***scadenze*** specifiche entro le quali gli edifici dovranno ottenere classi di prestazione energetica superiori a quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, entro il

La tabella di marcia di cui alla lettera b) comprende obiettivi nazionali per il 2030, il 2040 e il 2050 per quanto riguarda il tasso annuo di ristrutturazione energetica, il consumo di energia primaria e finale del parco immobiliare nazionale con le relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra operative, ***la quota di energia rinnovabile, l'eliminazione graduale del sostegno finanziario per i combustibili fossili per il riscaldamento entro il 2024;***

2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero; una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato; stime del contributo del piano di ristrutturazione edilizia per conseguire l'obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro in materia di emissioni di gas a effetto serra in applicazione del regolamento (UE).../... [regolamento sulla condivisione degli sforzi riveduto], gli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica conformemente alla direttiva (UE).../... [rifusione direttiva Efficienza energetica], gli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili, compreso l'obiettivo indicativo della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata] e l'obiettivo climatico dell'UE nel 2030 e quello della neutralità climatica dell'Unione nel 2050 conformemente al regolamento (UE) 2021/1119.

tappe intermedie specifiche entro le quali gli edifici dovranno ottenere classi di prestazione energetica superiori a quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero; una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato, ***ad esempio quelli connessi alla salute e alla qualità dell'aria interna***; stime del contributo del piano di ristrutturazione edilizia per conseguire l'obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro in materia di emissioni di gas a effetto serra in applicazione del regolamento (UE).../... [regolamento sulla condivisione degli sforzi riveduto], gli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica conformemente alla direttiva (UE).../... [rifusione direttiva Efficienza energetica], gli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili, compreso l'obiettivo indicativo della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata] e l'obiettivo climatico dell'UE nel 2030 e quello della neutralità climatica dell'Unione nel 2050 conformemente al regolamento (UE) 2021/1119. ***La tabella di marcia di cui alla lettera b) definisce anche gli obiettivi nazionali per la costruzione di posti bici.***

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La tabella di marcia comprende una panoramica degli indicatori di qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati, compresa la mappa cromatica di codifica che indica le zone e gli agglomerati in cui un determinato tipo di energie rinnovabili

per il riscaldamento e il raffrescamento o la cogenerazione può creare costi sproporzionati per garantire che le concentrazioni di PM2.5 nell'aria ambiente non superino il valore obiettivo in conformità della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente.

Motivazione

L'emendamento intende garantire sinergie e coerenza con l'acquis in materia di ambiente connesso alla qualità dell'aria e applicabile per la tabella di cui all'allegato II.

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il piano tiene debitamente conto degli obiettivi della direttiva 2008/50/CE e garantisce la coerenza con la rispettiva legislazione e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) le fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono state prese in considerazione e analizzate a sufficienza;

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

c bis) le condizioni dei regimi di finanziamento delle ristrutturazioni esistenti sono adeguate per conseguire l'obiettivo nazionale di attenuazione della povertà energetica e per la riuscita inclusione dei consumatori poveri e vulnerabili, così da non lasciare indietro nessuno;

Emendamento 131

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ogni cinque anni ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il piano nazionale di ristrutturazione edilizia utilizzando il modello riportato nell'allegato II. Ciascuno Stato Membro trasmette il piano nell'ambito del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e, se lo Stato Membro trasmette un aggiornamento, anche l'aggiornamento di cui all'articolo 14 di detto regolamento. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il **primo** piano di ristrutturazione edilizia entro il 30 giugno 2025.

Emendamento

6. Ogni cinque anni ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il piano nazionale di ristrutturazione edilizia utilizzando il modello riportato nell'allegato II. Ciascuno Stato Membro trasmette il piano nell'ambito del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e, se lo Stato Membro trasmette un aggiornamento, anche l'aggiornamento di cui all'articolo 14 di detto regolamento. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di ristrutturazione edilizia entro il 30 giugno 2025. ***Gli Stati membri garantiscono l'allineamento e l'integrazione del loro piano di ristrutturazione edilizia con i finanziamenti dell'Unione per la ristrutturazione ricevuti dall'entrata in vigore della presente direttiva fino alla presentazione ufficiale del loro piano.***

Emendamento 132

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ogni Stato membro allega al successivo piano definitivo di ristrutturazione edilizia i dettagli dell'attuazione della strategia di ristrutturazione a lungo termine o del piano di ristrutturazione edilizia più recente. Ogni Stato membro indica se i propri obiettivi nazionali sono stati conseguiti.

Emendamento

7. Ogni Stato membro allega al successivo piano definitivo di ristrutturazione edilizia i dettagli dell'attuazione della strategia di ristrutturazione a lungo termine o del piano di ristrutturazione edilizia più recente. Ogni Stato membro indica se i propri obiettivi nazionali sono stati conseguiti **e quali misure correttive siano previste in caso di mancato conseguimento degli stessi.**

Emendamento 133

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'attuazione delle misure incluse nei piani di ristrutturazione degli edifici, prevedendo adeguati meccanismi di monitoraggio e sanzioni in conformità dell'articolo 31.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 134

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. La Commissione istituisce un partenariato europeo per la transizione energetica nel settore edile riunendo i

principali portatori di interessi in modo inclusivo e rappresentativo. Il partenariato agevola i dialoghi sul clima e incoraggia il settore a elaborare una "tabella di marcia per la transizione energetica" al fine di mappare le misure disponibili e le opzioni tecnologiche per migliorare la prestazione energetica e le condizioni climatiche interne degli edifici nonché ridurre le emissioni di gas a effetto serra dagli edifici. Tale tabella di marcia potrebbe fornire un valido contributo per aiutare il settore a pianificare gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e del piano dell'UE per gli obiettivi climatici.

Emendamento 135

Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all'allegato I.

Emendamento

Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici *e degli elementi edilizi, che fanno parte dell'involucro dell'edificio*, in conformità del quadro generale comune di cui all'allegato I.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 136

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte

dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono sostituiti o rinnovati, al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi.

dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono sostituiti o rinnovati, al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi. ***La prestazione energetica degli elementi edilizi è calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 4.***

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 137

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di riferimento di prestazione energetica per i sistemi edilizi che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'edificio quando sono sostituiti o rinnovati, al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 138

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Tali requisiti tengono conto ***delle*** condizioni ***generali*** del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, ***quali*** una ventilazione inadeguata, nonché delle

Tali requisiti tengono conto ***della necessità di garantire adeguate*** condizioni del clima degli ambienti interni ***sulla base di livelli ottimali della qualità degli ambienti interni***, allo scopo di ***garantire condizioni***

condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

climatiche interne salubri e la qualità degli ambienti interni ed evitare eventuali effetti negativi dovuti a una ventilazione inadeguata, all'assenza della luce diurna, al surriscaldamento, al rumore, all'umidità, nonché alle condizioni locali, all'uso cui l'edificio è destinato e alla sua età.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 139

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) singoli edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o culturale e storico, che rappresenti la cultura, l'identità e i valori europei, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto e laddove siano state valutate alternative e sia possibile conseguire la conformità solo mediante misure estremamente sproporzionate, e tenuto conto dell'ambizione ecologica;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 140

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) fabbricati temporanei con un tempo

b) fabbricati temporanei con un tempo

di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;

di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine, **depositi** ed edifici agricoli non residenziali **e di servizio** a basso fabbisogno energetico **e di riscaldamento o raffrescamento, stazioni di approvvigionamento infrastrutturale, quali stazioni di trasformazione, sottostazioni, impianti di controllo della pressione, costruzioni ferroviarie**, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 141

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita sia calcolato conformemente all'allegato III e reso noto mediante l'attestato di prestazione energetica dell'edificio:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 142

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) dal 1° gennaio **2030**, per tutti gli edifici di nuova costruzione.

Emendamento

b) dal 1° gennaio **2029**, per tutti gli edifici di nuova costruzione **e le ristrutturazioni importanti, comprese quelle per fasi, di edifici pubblici, e per i progetti e gli edifici pubblici con superficie coperta utile superiore a 2 000**

metri quadrati.

Emendamento 143

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I progetti d'investimento per i nuovi edifici tengono conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica degli impianti e dei sistemi alternativi ad elevata efficienza per:

- a) la produzione e il consumo decentrati di energia ottenuta da fonti rinnovabili;**
- b) la cogenerazione di calore ed energia elettrica ad elevata efficienza;**
- c) il riscaldamento e il raffrescamento centrali o locali, compreso l'utilizzo completo o parziale di energia rinnovabile;**
- d) le pompe di calore;**
- e) gli impianti di riscaldamento o di raffrescamento centralizzati, montati orizzontalmente su ciascun piano;**
- f) l'acqua calda per uso domestico.**

Emendamento 144

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 che integrino la presente direttiva per adeguare l'allegato III al progresso tecnologico e all'innovazione, fissare le soglie massime di prestazione energetica di cui all'allegato III agli edifici ristrutturati **e adattarle** per

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 che integrino la presente direttiva per adeguare l'allegato III al progresso tecnologico e all'innovazione, fissare **le norme minime di qualità degli ambienti interni applicabili agli edifici a zero emissioni, fissare** le

gli edifici a zero emissioni.

soglie massime di prestazione energetica di cui all'allegato III agli edifici ristrutturati, **fissare soglie inferiori** per gli edifici a zero emissioni.

Emendamento 145

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Dopo l'entrata in vigore della revisione del regolamento sui prodotti da costruzione (2019/1020) e al più tardi entro il 31 dicembre 2028, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 29 inteso a integrare la presente direttiva, che stabilisce una metodologia a livello dell'Unione per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale dell'intero ciclo di vita, compreso il carbonio incorporato, sviluppata in un processo inclusivo dei portatori di interessi e basata sul quadro Level(s) conformemente alla norma EN 15978, nonché la tabella di marcia del carbonio lungo l'intero ciclo di vita a livello dell'UE e la distinta dei materiali.

Al più tardi cinque anni dopo l'adozione dell'atto delegato, gli Stati membri introducono limiti massimi al potenziale di riscaldamento globale totale cumulativo nel corso del ciclo di vita che sono consentiti nei nuovi edifici. Su tale base, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per fissare obiettivi per il potenziale di riscaldamento globale cumulativo per il ciclo di vita, compreso il carbonio incorporato per i nuovi edifici.

La Commissione formula orientamenti, condivide le prove in merito alle politiche nazionali esistenti e offre assistenza tecnica agli Stati membri come richiesto, al fine di determinare limiti nazionali

adeguati.

Emendamento 146

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Per i nuovi edifici* gli Stati membri *tengono conto delle questioni del benessere termo-igrometrico* degli ambienti interni, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'accessibilità *per le* persone con disabilità. Gli Stati membri tengono conto anche degli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio del carbonio negli o sugli edifici.

Emendamento

4. Gli Stati membri *prendono in considerazione il fatto che i nuovi edifici presentino condizioni climatiche interne elevate, livelli ottimali di qualità* degli ambienti interni, l'adattamento ai cambiamenti climatici *attraverso, tra l'altro, soluzioni basate sulla natura*, la sicurezza antincendio *e l'illuminazione di emergenza, nonché* i rischi connessi all'intensa attività sismica, *e agevolano* l'accessibilità *delle* persone con disabilità. Gli Stati membri tengono conto anche *della linearità per conseguire livelli più elevati di circolarità, ad esempio attraverso requisiti per l'utilizzo di materiali secondari*, e degli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio del carbonio negli o sugli edifici, *ad esempio attraverso superfici coperte da vegetazione.*

Emendamento 147

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici, o di loro parti, destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 5 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici, o di loro parti, destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorata *sensibilmente* al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 5 *e di adeguamento del riscaldamento a bassa temperatura* per

quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. **La ristrutturazione è riferita come una fase nel sistema di passaporti di ristrutturazione profonda per fasi conformemente all'articolo 10.**

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 148

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri **prendono in considerazione, per quanto concerne** gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, **le questioni del benessere termo-igrometrico** degli ambienti interni, l'adattamento ai cambiamenti climatici, **la** sicurezza antincendio, **i** rischi connessi all'intensa attività sismica, **l'eliminazione delle** sostanze pericolose tra cui l'amianto, **l'accessibilità per le** persone con disabilità.

Emendamento

3. Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Ciò include una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica degli impianti e dei sistemi alternativi ad elevata efficienza per:

- a) la produzione e il consumo decentrati di energia ottenuta da fonti rinnovabili;***
- b) la cogenerazione di calore ed energia elettrica ad elevata efficienza, compreso l'utilizzo completo o massimo di energia rinnovabile, in linea con la direttiva oggetto di rifusione 2018/2002***

sull'efficienza energetica;

c) il riscaldamento e il raffrescamento centrali o locali, compreso l'utilizzo completo o massimo di energia rinnovabile;

d) le pompe di calore;

e) gli impianti di riscaldamento o di raffrescamento centralizzati, montati orizzontalmente su ciascun piano;

f) l'acqua calda per uso domestico.

Gli Stati membri *assicurano che* gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti *abbiano aumentato la qualità dell'aria interna conformemente alle norme minime di qualità* degli ambienti interni e l'adattamento ai cambiamenti climatici, *attraverso, tra l'altro, soluzioni basate sulla natura, una migliore* sicurezza antincendio *e la maggiore resilienza ai* rischi connessi all'intensa attività sismica, *non contengano* sostanze pericolose tra cui l'amianto, *e offrano una facile* accessibilità *alle* persone con disabilità. *Gli Stati membri incoraggiano le ristrutturazioni a basse emissioni, le ristrutturazioni progettate per un agevole smantellamento e la reversibilità degli edifici e le ristrutturazioni che utilizzano materiali secondari, per conseguire livelli elevati di circolarità.*

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 149

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri incoraggiano la ristrutturazione e l'utilizzo degli edifici attualmente non in uso, in particolare nelle aree scarsamente popolate,

periferiche e rurali, nonché delle unità immobiliari nei condomini con le peggiori prestazioni, attraverso speciali misure finanziarie.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 150

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Gli Stati membri assicurano che gli impianti elettrici di tutte le abitazioni siano ispezionati durante le ispezioni degli edifici prescritte dalla normativa e anche quando sono aggiunte importanti apparecchiature elettriche, come punti di ricarica per veicoli elettrici, batterie domestiche, impianti fotovoltaici, pompe di calore ecc.

Motivazione

It is estimated that a minimum of 130 million dwellings, built before 1990, have not undergone an electrical system upgrade, readiness of existing electrical installations to cope with new renewable, energy efficiency, and e-vehicle charging demands is not proven in the EU domestic building stock. While the energy transition, decarbonisation and energy efficiency will drive electrification of buildings the integration of highly efficient equipment or on-site renewable generation & storage can be impossible with obsolete electrical installations. European building stock renovation must therefore integrate electrical inspection regime and upgrades. *source: <https://www.feedsnet.org/>*

Emendamento 151

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Emendamento

a) gli edifici e le unità immobiliari di proprietà di enti pubblici conseguano al più

a) gli edifici e le unità immobiliari di proprietà di enti pubblici, ***compresi gli***

tardi

edifici di proprietà delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione oppure gestiti o occupati dalle stesse, conseguano al più tardi

Emendamento 152

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) dopo il 1° gennaio 2027, almeno la classe di prestazione energetica **F**; e

i) dopo il 1° gennaio 2027, almeno la classe di prestazione energetica **E**; e

Emendamento 153

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) dopo il 1° gennaio **2030**, almeno la classe di prestazione energetica **E**;

ii) dopo il 1° gennaio **2033**, almeno la classe di prestazione energetica **D**;

Emendamento 154

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) dopo il 1° gennaio 2035, almeno la classe di prestazione energetica C;

Emendamento 155

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) dopo il 1° gennaio **2027**, almeno la classe di prestazione energetica **F**; e

i) dopo il 1° gennaio **2029**, almeno la classe di prestazione energetica **E**;

Emendamento 156

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) dopo il 1° gennaio **2030**, almeno la classe di prestazione energetica **E**;

Emendamento

ii) dopo il 1° gennaio **2033**, almeno la classe di prestazione energetica **D**;

Emendamento 157

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) dopo il 1° gennaio 2035, almeno la classe di prestazione energetica C;

Emendamento 158

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli edifici e le unità immobiliari residenziali conseguano al più tardi

c) gli edifici e le unità immobiliari residenziali conseguano, **sulla base del principio del livello ottimale in funzione dei costi e in linea con l'articolo 15**, al più tardi

Emendamento 159

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) dopo il 1° gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica **F**; e

i) dopo il 1° gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica **E**; e

Emendamento 160

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) dopo il 1° gennaio **2033**, almeno la classe di prestazione energetica **E**;

Emendamento

ii) dopo il 1° gennaio **2035**, almeno la classe di prestazione energetica **D**;

Emendamento 161

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) dopo il 1° gennaio 2037, almeno la classe di prestazione energetica C;

Emendamento 162

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Nella tabella di marcia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri stabiliscono **scadenze specifiche** entro le quali gli edifici dovranno ottenere classi di prestazione energetica superiori a quelle indicate al presente paragrafo entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero.

Emendamento

Nella tabella di marcia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri stabiliscono **traiettorie lineari con tappe intermedie** entro le quali gli edifici dovranno ottenere classi di prestazione energetica superiori a quelle indicate al presente paragrafo entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero. **In tal senso, la conformità ai livelli minimi di prestazione è disciplinata dai passaporti di ristrutturazione, in conformità dell'articolo 10.**

Emendamento 163

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere agli Stati membri una deroga di un massimo di tre anni per adeguare le norme minime di prestazione energetica attraverso la fissazione di scadenze diverse o l'adeguamento dei requisiti per le classi di prestazione energetica per segmenti specifici del parco immobiliare. In tali casi gli Stati membri propongono misure alternative aventi almeno effetto equivalente o superiore sulla prestazione complessiva dell'intero parco immobiliare nazionale, fornendo al contempo ai proprietari e/o locatari del parco immobiliare interessato dalla deroga misure di compensazione ai sensi, tra l'altro, del regolamento relativo al Fondo sociale per il clima. La Commissione decide in merito alla richiesta dello Stato membro entro tre mesi dal suo ricevimento. Gli Stati membri documentano l'equivalenza nella loro tabella di marcia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 164

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) misure finanziarie adeguate, in particolare quelle destinate alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica o che vivono in alloggi di edilizia popolare, in linea con l'articolo 22 della direttiva (UE).../. [direttiva Efficienza energetica rifiuta];

a) misure finanziarie adeguate, in particolare quelle destinate alle famiglie vulnerabili **e a basso e medio reddito**, alle persone in condizioni di povertà energetica o che vivono in alloggi di edilizia popolare, in linea con l'articolo 22 della direttiva (UE).../. [direttiva Efficienza energetica rifiuta];

Emendamento 165

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici;

Emendamento

b) assistenza tecnica, **compresi servizi di informazione, assistenza amministrativa e servizi integrati di ristrutturazione**, anche attraverso sportelli unici **a livello di quartiere, per raggiungere le famiglie in condizioni di povertà energetica, prestando particolare attenzione ai proprietari di immobili a basso reddito e vulnerabili e al sistema di passaporti di ristrutturazione**;

Emendamento 166

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) estensione dell'uso del sistema di passaporti di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 10 senza alcun costo per le famiglie a basso e medio reddito, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone in situazione o a rischio di povertà energetica e le persone che vivono in alloggi di edilizia popolare;

Emendamento 167

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) regimi di finanziamento integrati;

Emendamento

c) regimi di finanziamento integrati, **che incentivano le ristrutturazioni profonde, compresi, tra l'altro, regimi finanziari in funzione del risparmio per la norma comune dell'Unione**;

Emendamento 168

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) definizione del quadro atto ad assicurare una forza lavoro sufficiente con un livello adeguato di competenze per consentire l'attuazione tempestiva dei requisiti.

Emendamento 169

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) promozione e incentivazione della sostituzione precoce, efficace sotto il profilo dei costi, delle caldaie ed eventuale ottimizzazione necessaria, che ne deriva, dei relativi sistemi tecnici per l'edilizia.

Emendamento 170

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) promozione di soluzioni basate sulla natura principalmente per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Emendamento 171

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera e quinquies (nuova)

e quinquies) promozione dello stoccaggio dell'energia per l'energia rinnovabile in modo da consentire l'autoconsumo dell'energia rinnovabile e ridurre la volatilità;

Emendamento 172

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

Emendamento

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, ***nella misura in cui il rispetto delle norme implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;***

Emendamento 173

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ***ed*** edifici ***agricoli*** non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli ***non residenziali*** usati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;

Emendamento

c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ***e depositi***, edifici non residenziali ***quali edifici di servizio*** a basso fabbisogno energetico ***e di riscaldamento o raffrescamento***, nonché ***stazioni di approvvigionamento infrastrutturale, quali stazioni di trasformazione, sottostazioni, impianti di controllo della pressione, costruzioni ferroviarie ed*** edifici agricoli usati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;

Emendamento 174

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri stabiliscono le azioni necessarie per:

- a) preservare il patrimonio storico e culturale;**
- b) ristrutturare i propri edifici storici e, a tal fine, è essenziale applicare metodologie per preservare gli interni, al fine di incentivare l'individuazione, la tutela e la conservazione del patrimonio culturale e naturale considerato di straordinario valore per l'umanità.**

Emendamento 175

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Energia solare negli edifici

In linea con la strategia dell'UE per l'energia solare, gli Stati membri provvedono affinché tutti i nuovi edifici siano progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare sulla base dell'irraggiamento solare del sito, consentendo l'installazione di tecnologie solari efficienti sotto il profilo dei costi.

Gli Stati membri assicurano l'installazione di impianti solari adeguati:

- a) entro la data di recepimento della presente direttiva, su tutti i nuovi edifici pubblici e commerciali con una superficie coperta utile superiore a 250 metri quadrati;***
- b) entro il 31 dicembre 2026, su tutti gli edifici pubblici e commerciali esistenti con una superficie coperta utile superiore***

a 250 metri quadrati; e

c) alla data di recepimento della presente direttiva, su tutti i nuovi edifici residenziali.

Gli Stati membri definiscono e rendono pubblici i criteri a livello nazionale per l'attuazione pratica dei suddetti obblighi e per le eventuali esenzioni per tipi specifici di edifici, conformemente al potenziale tecnico ed economico valutato degli impianti solari e alle caratteristiche degli edifici soggetti all'obbligo.

Emendamento 176

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) comprende una tabella di marcia di ristrutturazione che stabilisce **una sequenza di fasi di ristrutturazione che si integrano l'una sull'altra ai fini della trasformazione di un edificio in un edificio a zero emissioni entro il 2050;**

Emendamento

b) comprende una tabella di marcia di ristrutturazione **quale componente dell'attestato di prestazione energetica** che stabilisce **la ristrutturazione, in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto, per la trasformazione di un edificio in un edificio a zero emissioni entro il 2050;**

Emendamento 177

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) indica i benefici attesi in termini di risparmio energetico, risparmi sulle bollette energetiche e riduzioni delle emissioni operative di gas a effetto serra, nonché i benefici più ampi in termini di salute e comfort e il miglioramento della capacità di adattamento dell'edificio ai cambiamenti climatici; e

Emendamento

c) indica **il costo attestato degli investimenti nonché** i benefici attesi in termini di risparmio energetico, risparmi sulle bollette energetiche e riduzioni delle emissioni operative di gas a effetto serra, nonché i benefici più ampi in termini di salute, **sicurezza (antincendio, elettrica e sismica)** e comfort **a livello di qualità degli ambienti interni, qualità dell'aria interna,**

comfort termico e acustico e condizioni della luce diurna, e il miglioramento della capacità di adattamento dell'edificio ai cambiamenti climatici, e

Emendamento 178

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il passaporto di ristrutturazione non costituisca un ostacolo di natura economica o non economica per i proprietari di edifici, in particolare per le famiglie a basso e medio reddito, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone in situazione o a rischio di povertà energetica, le persone che vivono in alloggi di edilizia popolare e le famiglie a basso reddito e vulnerabili, garantendo in particolare che i passaporti di ristrutturazione siano rilasciati gratuitamente ai proprietari di immobili per i quali l'immobile costituisce la loro unica abitazione.

Emendamento 179

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici nuovi o esistenti. Nello stabilire i requisiti, gli Stati membri ***tengono conto delle***

Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici nuovi o esistenti. Nello stabilire i requisiti, gli Stati membri ***impongono l'utilizzo di***

condizioni di progettazione e delle condizioni di funzionamento tipiche o medie.

tecnologie rientranti nelle cinque classi di efficienza più elevate conformemente al regolamento (UE) n. 811/2013 e al regolamento (UE) n. 812/2013.

Emendamento 180

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono fissare requisiti relativi alle emissioni di gas a effetto serra dei generatori di calore o al tipo di combustibile che utilizzano a condizione che detti requisiti non costituiscano un ostacolo ingiustificato al mercato.

Emendamento

Gli Stati membri possono fissare requisiti relativi alle emissioni di gas a effetto serra dei generatori di calore o al tipo di combustibile che utilizzano, ***in linea con gli articoli 3 e 15***, a condizione che detti requisiti non costituiscano un ostacolo ingiustificato al mercato ***e siano tecnologicamente neutrali.***

Emendamento 181

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti da essi stabiliti per i sistemi tecnici per l'edilizia raggiungano almeno i livelli ottimali in funzione dei costi più recenti.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti da essi stabiliti per i sistemi tecnici per l'edilizia raggiungano almeno i livelli ottimali in funzione dei costi più recenti ***e indicano le norme di ottimizzazione economica e ambientale pertinenti per il loro dimensionamento, se disponibili.***

Emendamento 182

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) ad almeno un posto bici per ciascun

Emendamento

c) ad almeno un posto bici per ciascun

posto auto

posto auto *e ad almeno un posto bici per ciascun posto auto in tutti gli edifici adibiti a uffici e gli edifici occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi*

Emendamento 183

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) affinché per ogni dieci posti bici sia presente un posto destinato alle biciclette di dimensioni maggiori rispetto alle biciclette ordinarie, come le bici da carico, i tricicli e le biciclette con rimorchio, con almeno uno spazio;

Emendamento 184

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

se il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

se il parcheggio è **interno o** adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 185

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio *sia dimensionato* in modo da

Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio *e l'impianto elettrico siano*

consentire l'uso simultaneo del numero previsto di punti di ricarica.

dimensionati in modo da consentire l'uso simultaneo *ottimizzato a livello economico* del numero previsto di punti di ricarica.

Emendamento 186

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto, entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica ogni dieci posti auto *e* almeno un posto bici per ciascun posto auto. Per gli edifici occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi, entro il 1° gennaio 2033 gli Stati membri provvedono all'installazione del pre-cablaggio per almeno un posto auto su due.

Emendamento

2. Per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto *e gli edifici di proprietà degli enti pubblici con più di dieci posti auto*, entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri provvedono:

- a)* all'installazione di almeno un punto di ricarica ogni dieci posti auto;
- b)* *ad* almeno un posto bici per ciascun posto auto;
- c)* *affinché almeno per ogni dieci posti bici, un posto sia destinato alle biciclette di dimensioni maggiori rispetto alle biciclette ordinarie, come le bici da carico, i tricicli e le biciclette con rimorchio.*

Per gli edifici occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi, entro il 1° gennaio 2033 gli Stati membri provvedono all'installazione del pre-cablaggio per almeno un posto auto su due.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 187

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono adeguare i requisiti relativi al numero di posti bici conformemente ai paragrafi 1 e 2 per categorie specifiche di edifici non residenziali in cui le biciclette sono generalmente meno usate come mezzo di trasporto.

Emendamento

3. Gli Stati membri possono adeguare i requisiti relativi al numero di posti bici conformemente ai paragrafi 1 e 2 per categorie specifiche di edifici non residenziali in cui le biciclette sono generalmente meno usate come mezzo di trasporto ***e sulla base delle necessità e caratteristiche locali. Gli Stati membri che applicano detti adeguamenti procedono in tal senso dopo aver consultato gli esperti in materia di mobilità attiva e la società civile.***

Emendamento 188

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) che nei posti bici comunali per ogni dieci posti bici sia presente un posto destinato alle biciclette di dimensioni maggiori rispetto alle biciclette ordinarie, come le bici da carico, i tricicli e le biciclette con rimorchio, con almeno uno spazio;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 189

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'installazione di almeno due posti bici per abitazione.

soppresso

Emendamento 190

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Emendamento

il parcheggio è **interno o** adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 191

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio **sia dimensionato** in modo da consentire l'uso simultaneo dei punti di ricarica in tutti i posti parcheggio. Se nelle ristrutturazioni importanti non è possibile assicurare due posti biciclette per abitazione, gli Stati membri assicurano un numero adeguato di posti bici.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio **e l'impianto elettrico siano dimensionati** in modo da consentire l'uso simultaneo **ottimizzato a livello economico** dei punti di ricarica in tutti i posti parcheggio. Se nelle ristrutturazioni importanti non è possibile assicurare due posti biciclette per abitazione, gli Stati membri assicurano un numero adeguato di posti bici.

Emendamento 192

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 4 a

Emendamento

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 4 a

determinate categorie di edifici laddove il pre-cablaggio necessario si basi su microsistemi isolati o gli edifici siano ubicati in regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale.

determinate categorie di edifici laddove il pre-cablaggio necessario si basi su microsistemi isolati o gli edifici siano ubicati in regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale, ***considerato il potenziale degli impianti di stoccaggio dell'energia.***

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 193

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. I punti di ricarica privati esistenti e i punti di ricarica di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono oggetto di valutazione da parte dell'autorità di regolamentazione in consultazione con i portatori di interessi pertinenti, quali i gestori dei sistemi di distribuzione, gli operatori della mobilità elettrica e gli aggregatori di flessibilità, per determinare se l'installazione di funzionalità di ricarica bidirezionale e di strutture di supporto per lo stoccaggio dell'energia sia adeguata.

Emendamento 194

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prevedono misure volte a semplificare l'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali, nuovi ed esistenti, e

Gli Stati membri prevedono misure volte a semplificare l'installazione di punti di ricarica ***e posti bici*** negli edifici residenziali e non residenziali, nuovi ed

a eliminare gli ostacoli normativi, comprese le procedure di autorizzazione e di approvazione, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli all'installazione dei punti di ricarica negli edifici residenziali con posti auto, in particolare la necessità di ottenere il consenso del proprietario o dei comproprietari per un punto di ricarica privato ad uso personale.

esistenti, e a eliminare gli ostacoli normativi, comprese le procedure di autorizzazione e di approvazione, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli all'installazione dei punti di ricarica **e dei posti bici** negli edifici residenziali **e/o nelle abitazioni** con posti auto, in particolare la necessità di ottenere il consenso del proprietario o dei comproprietari per un punto di ricarica privato ad uso personale.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 195

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano la disponibilità di assistenza tecnica per i proprietari di immobili e i locatari che intendono installare punti di ricarica.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano la disponibilità di assistenza tecnica per i proprietari di immobili e i locatari che intendono installare punti di ricarica **e posti bici**.

Emendamento 196

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche per l'edilizia, la mobilità **dolce** e verde e la pianificazione urbana.

Emendamento

9. Gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche per l'edilizia, la mobilità **attiva** e verde e la pianificazione urbana. **Gli Stati membri introducono modifiche ai codici edilizi esistenti riguardo ai requisiti tecnici per l'installazione di posti bici in tutti gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione.**

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 197

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché proprietari, locatari e gestori degli immobili possano avere accesso diretto ai dati dei **propri** sistemi edilizi. A loro richiesta l'accesso o i dati sono messi a disposizione di terzi. Gli Stati membri agevolano la piena interoperabilità dei servizi e dello scambio dei dati all'interno dell'Unione conformemente al paragrafo 6.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché proprietari, locatari e gestori degli immobili possano avere accesso diretto ai dati dei **rispettivi** sistemi edilizi. A loro richiesta **motivata** l'accesso o i dati sono messi a disposizione di terzi. Gli Stati membri agevolano la piena interoperabilità dei servizi e dello scambio dei dati all'interno dell'Unione conformemente al paragrafo 6.

Emendamento 198

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i requisiti di interoperabilità e le procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Emendamento

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i requisiti di interoperabilità e le procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2, **prima del 31 dicembre 2023. È elaborata una strategia di consultazione che definisca gli obiettivi della consultazione, i portatori di interessi specifici e le attività di consultazione per la preparazione degli atti di esecuzione.**

Emendamento 199

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri predispongono **finanziamenti**, misure di sostegno e altri strumenti consoni per affrontare le barriere di mercato e stimolare gli investimenti necessari nelle ristrutturazioni energetiche in linea con i rispettivi piani nazionali di ristrutturazione edilizia e nell'ottica di trasformare il loro parco immobiliare in edifici a emissioni zero entro il 2050.

Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono **sovvenzioni e regimi di finanziamento**, misure di sostegno e altri strumenti, **adattati alle esigenze di diversi proprietari e locatari di immobili**, consoni per affrontare le barriere di mercato e stimolare gli investimenti necessari nelle ristrutturazioni energetiche **e nelle costruzioni a basse emissioni durante il ciclo di vita che utilizzano energia pulita** in linea con i rispettivi piani nazionali di ristrutturazione edilizia e nell'ottica di trasformare il loro parco immobiliare in edifici a emissioni zero entro il 2050 **e al fine di conseguire livelli elevati di circolarità. In caso di ristrutturazioni profonde di edifici residenziali che costino più del 50 % del valore dell'edificio o dell'unità immobiliare, gli Stati membri prevedono un meccanismo di finanziamento specifico. È riconosciuta la priorità alle famiglie a basso e medio reddito, ai clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, alle persone in situazione o a rischio di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare.**

Emendamento 200

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per sostenere la mobilitazione degli investimenti, gli Stati membri promuovono l'introduzione di strumenti d'investimento e di finanziamento abilitanti, quali prestiti per l'efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici, contratti di rendimento energetico, incentivi fiscali, sistemi di detrazioni

Emendamento

4. Per sostenere la mobilitazione degli investimenti, gli Stati membri promuovono l'introduzione di strumenti d'investimento e di finanziamento abilitanti, quali prestiti per l'efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici, contratti di rendimento energetico, **regimi di finanziamento in funzione del**

fiscali, sistemi di detrazioni in fattura, fondi di garanzia, fondi destinati a ristrutturazioni profonde, fondi destinati alle ristrutturazioni che garantiscono una soglia minima significativa di risparmi energetici mirati e norme relative al portafoglio di mutui ipotecari. Essi orientano gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico, in linea con gli orientamenti di Eurostat sulla registrazione dei contratti di rendimento energetico nei conti pubblici.

risparmio, incentivi fiscali ***subordinati all'evoluzione positiva dell'attestato di efficienza energetica dell'edificio che intende beneficiare di tale incentivo***, sistemi di detrazioni fiscali, sistemi di detrazioni in fattura, fondi di garanzia, fondi destinati a ristrutturazioni profonde, fondi destinati alle ristrutturazioni che garantiscono una soglia minima significativa di risparmi energetici mirati e norme relative al portafoglio di mutui ipotecari ***e strumenti economici per fornire incentivi all'applicazione di misure circolari come l'elenco globale di cui all'allegato II***. Essi orientano gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico, in linea con gli orientamenti di Eurostat sulla registrazione dei contratti di rendimento energetico nei conti pubblici. ***Gli Stati membri assicurano che le informazioni sui finanziamenti e sugli strumenti finanziari disponibili siano messe a disposizione del pubblico in modo trasparente e facilmente accessibile.***

Emendamento 201

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri agevolano l'aggregazione di progetti per consentire l'accesso degli investitori, nonché pacchetti di soluzioni per potenziali clienti.

Emendamento

Gli Stati membri agevolano l'aggregazione di progetti per consentire l'accesso degli investitori, nonché pacchetti di soluzioni per potenziali clienti. ***Gli Stati membri forniscono sostegno alle iniziative locali, quali i programmi di ristrutturazione guidati dai cittadini e i programmi per la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento a livello di quartiere o di comune.***

Emendamento 202

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che i prodotti di credito a favore dell'efficienza energetica per la ristrutturazione edilizia siano ampiamente proposti e in modo non discriminatorio dagli istituti finanziari e siano visibili e accessibili ai consumatori. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e altri istituti finanziari e investitori ricevano informazioni sulle possibilità di partecipazione ai finanziamenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici.

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che i prodotti di credito a favore dell'efficienza energetica per la ristrutturazione edilizia siano ampiamente proposti e in modo non discriminatorio dagli istituti finanziari e siano visibili e accessibili ai consumatori. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e altri istituti finanziari e investitori ricevano informazioni sulle possibilità di partecipazione ai finanziamenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici ***e sviluppano prodotti specifici per le famiglie a basso e medio reddito, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone in situazione o a rischio di povertà energetica e le persone che vivono in alloggi di edilizia popolare.***

Emendamento 203

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri assicurano l'istituzione di strutture di assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici, rivolti a tutti gli operatori coinvolti nella ristrutturazione degli edifici, compresi i proprietari delle abitazioni, gli operatori amministrativi, finanziari ed economici e le piccole e medie imprese.

Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano l'istituzione di strutture di assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici ***onnicomprensivi***, rivolti a tutti gli operatori coinvolti nella ristrutturazione degli edifici, compresi i proprietari delle abitazioni, gli operatori amministrativi, finanziari ed economici e le piccole e medie imprese.

Gli Stati membri assicurano il funzionamento di almeno uno sportello unico per regione in tutta l'Unione. La Commissione collabora strettamente con la Banca europea per gli investimenti, gli Stati membri e le regioni per garantire la continuità dei finanziamenti per gli

sportelli unici per tutta la durata dell'ondata di ristrutturazioni.

Emendamento 204

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri danno priorità all'assegnazione di una parte del Fondo sociale europeo allo sviluppo delle competenze degli operai in materia di efficienza energetica per il settore edile, comprese le tecniche di lavoro sostenibili, con un'attenzione particolare nei confronti di aspetti sanitari come l'amianto. Gli Stati membri istituiscono registri dei propri professionisti della catena del valore nel settore edile, che descrivono la disponibilità di competenze e di professionisti qualificati sul mercato. Tali registri sono aggiornati annualmente e i loro dati sono accessibili al pubblico.

Emendamento 205

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. La Commissione elabora una norma comune dell'Unione per i regimi finanziari in funzione del risparmio, in linea con l'articolo 2 della presente direttiva, fissando requisiti minimi obbligatori per gli attori pubblici e privati.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 206

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri ancorano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare la prestazione energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti *o* conseguiti, determinati attraverso uno o più dei seguenti criteri:

Emendamento

9. Gli Stati membri ancorano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare ***positivamente in termini di energia*** la prestazione energetica ***provata dagli opportuni attestati, il che consente miglioramenti*** in occasione della ristrutturazione degli edifici, ai risparmi energetici perseguiti ***e*** conseguiti, determinati attraverso uno o più dei seguenti criteri:

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 207

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione

a) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; in tal caso l'apparecchiatura o il materiale utilizzato per la ristrutturazione deve essere installato da un installatore con adeguato livello di certificazione o qualificazione ed è conforme ai requisiti minimi di prestazione energetica degli ***elementi edilizi***;

Emendamento

a) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; in tal caso l'apparecchiatura o il materiale utilizzato per la ristrutturazione deve essere installato da un installatore con adeguato livello di certificazione o qualificazione ed è conforme ai requisiti minimi di prestazione energetica ***per il miglioramento delle prestazioni del consumo energetico*** degli ***edifici***;

Motivazione

Financial measures are paramount to stimulate the energy renovation market. Such supportive measures have to go beyond the system of energy-savings obligations. (since energy savings obligation usually target commoditized products and not look at the overall performance/management of building). A report by the Building Performance Institute in

Europe found that a combination of different tools may be more effective than single measures over the long-term. Attention shall be paid to the effective leverage of public money spend on energy efficiency measures in buildings. A recent study by the European Court of Auditors show that it is not possible to know how much energy will have been saved by investing a total of €6.6 billion of 2014-2020 public spending in residential buildings at EU level since the cost-effectiveness of the investments have not been measured.

Emendamento 208

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 9 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) i risultati di un monitoraggio ex post;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 209

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 9 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) i risultati delle prestazioni conseguite dell'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 210

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 9 – lettera e bis (nuova)

e bis) il miglioramento della qualità degli ambienti interni.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 211

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 10**

Testo della Commissione

10. Al più tardi dal 1° gennaio **2027** gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l'installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del **2027**, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione⁴⁵ e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sui piani strategici della PAC⁴⁶.

⁴⁵ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

⁴⁶ Regolamento (UE) 2021/2115 del

Emendamento

10. Al più tardi dal 1° gennaio **2024** gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l'installazione di caldaie **che non sono certificate per funzionare con energia rinnovabile e decarbonizzata e sono** alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del **2024**, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione⁴⁵ e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sui piani strategici della PAC⁴⁶.

Le caldaie, da installare unitamente alle tecnologie rinnovabili (non "indipendenti"), sono sempre ammissibili agli incentivi.

⁴⁵ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

⁴⁶ Regolamento (UE) 2021/2115 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

Motivazione

Amendment necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text. While accelerating fuel switching in buildings is essential, all technologies ready to use renewable and decarbonise energy should be able to contribute to buildings' decarbonisation. It is important to distinguish between technologies and the fuels they utilise: boilers on the market today can already use 100 % renewable energies (biomethane) and variable shares of hydrogen. It is essential to ensure that boilers that work in combination with renewable-based technologies and support the increasing uptake of renewable energy, such as hybrid heaters and solar thermal systems, remain fully eligible for incentives.

Emendamento 212

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Gli Stati membri non forniscono incentivi finanziari all'installazione di un determinato tipo di generatori di calore nelle zone e negli agglomerati in cui possano creare costi sproporzionati per garantire che le concentrazioni di PM2.5 nell'aria ambiente non superino il valore obiettivo, in conformità della direttiva 2008/50/CE, o nelle zone e negli agglomerati in cui ne è stato misurato il superamento, al fine di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Motivazione

L'emendamento intende garantire sinergie e coerenza con l'acquis ambientale relativo alla

qualità dell'aria. L'inquinamento atmosferico è responsabile di centinaia di migliaia di decessi nell'UE. L'ondata di ristrutturazioni e i finanziamenti specifici non dovrebbero aggravare il problema dell'inquinamento atmosferico e dovrebbero prevedere solo soluzioni vantaggiose per tutti.

Emendamento 213

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri *incentivano* con un maggiore sostegno finanziario, fiscale, amministrativo e tecnico le ristrutturazioni profonde e programmi consistenti che riguardano un ampio numero di edifici e si traducono in una riduzione complessiva di almeno il **30 %** della domanda di energia primaria.

Emendamento

Gli Stati membri *privilegiano* con un maggiore sostegno finanziario, fiscale, amministrativo e tecnico le ristrutturazioni profonde e programmi consistenti che riguardano un ampio numero di edifici e si traducono in una riduzione complessiva di almeno il **40 %** della domanda di energia primaria. ***Gli Stati membri assicurano che le ristrutturazioni profonde o profonde per fasi intese a trasformare gli edifici in classe A o B, qualora la classe A non sia tecnicamente fattibile, ricevano il più elevato tasso di finanziamenti pubblici.***

Emendamento 214

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 12

Testo della Commissione

12. Gli incentivi finanziari sono destinati in via prioritaria alle famiglie *vulnerabili*, alle persone in *condizioni* di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare, in linea con l'articolo 22 della direttiva (UE).../... [direttiva Efficienza energetica rifiuta].

Emendamento

12. Gli incentivi finanziari sono destinati in via prioritaria alle famiglie *a basso e medio reddito, ai clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali*, alle persone in *situazione o a rischio* di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare, in linea con l'articolo 22 della direttiva (UE).../... [direttiva Efficienza energetica rifiuta]. ***Gli Stati membri garantiscono che tali consumatori beneficino di programmi di ristrutturazione neutri sotto il profilo dei***

costi.

Emendamento 215

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Nel fornire incentivi finanziari ai proprietari di edifici o unità immobiliari per la ristrutturazione di edifici o unità immobiliari affittati, gli Stati membri provvedono affinché gli incentivi finanziari vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari, in particolare fornendo un sostegno locativo o ***imponendo limiti*** agli aumenti dei canoni di locazione.

Emendamento

13. Nel fornire incentivi finanziari ai proprietari di edifici o unità immobiliari per la ristrutturazione di edifici o unità immobiliari affittati, gli Stati membri provvedono affinché gli incentivi finanziari vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari, in particolare fornendo un sostegno locativo o ***introducendo, in linea con l'articolo 2 della presente direttiva, condizioni per l'erogazione dei regimi di finanziamento in funzione del risparmio legate*** agli aumenti dei canoni di locazione, ***garantendo che detti aumenti non siano superiori ai risparmi energetici ottenuti con la ristrutturazione. Essi introducono efficaci salvaguardie e garanzie sociali, in particolare per proteggere le famiglie vulnerabili e quelle in condizioni di povertà energetica.***

Emendamento 216

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici ***al fine di includervi l'intero parco immobiliare al più tardi entro il 2035 in modo economicamente accessibile ed efficiente.***

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 217

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

L'attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio espressa in kWh/(m².a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell'edificio o dell'unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.

Emendamento

L'attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio espressa in kWh/(m².a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria **e finale**, e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell'edificio o dell'unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.

Emendamento 218

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il 31 dicembre 2025 l'attestato di prestazione energetica è conforme al modello di cui all'allegato V. Esso specifica la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G. La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero di cui all'articolo 2, punto 2, e la lettera G corrisponde al 15 % degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala. Gli Stati membri assicurano che le restanti classi (da B a F) abbiano una distribuzione uniforme della larghezza di

Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2025 l'attestato di prestazione energetica è conforme al modello di cui all'allegato V. Esso specifica la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G. La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero di cui all'articolo 2, punto 2, e la lettera G corrisponde al 15 % **minimo** degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala. Gli Stati membri assicurano che le restanti classi (da B a F) abbiano una distribuzione uniforme

banda degli indicatori tra le classi di prestazione energetica. Gli Stati membri garantiscono l'identità visiva comune degli attestati di prestazione energetica sul loro territorio.

della larghezza di banda degli indicatori tra le classi di prestazione energetica. Gli Stati membri garantiscono l'identità visiva comune degli attestati di prestazione energetica sul loro territorio. ***Gli Stati membri aggiungono una classe A+ supplementare che corrisponde agli edifici a energia positiva, facendo salvi gli edifici a emissioni zero di cui all'articolo 2 della presente direttiva. Gli Stati membri stabiliscono, al più tardi entro il 2035 per gli edifici residenziali e il 2032 per gli edifici non residenziali, una lettera nelle classi medie che corrisponda a livelli di prestazione che consentono una capacità minima di gestione della domanda e che riflettono l'attuazione di una sufficiente efficienza dell'involucro. Tale involucro è adatto all'installazione di impianti flessibili di riscaldamento elettrico degli ambienti, di riscaldamento dell'acqua e di condizionamento d'aria o al collegamento a un teleriscaldamento a bassa temperatura, per consentire sia il comfort termico sia il funzionamento flessibile delle reti elettriche. La Commissione formula orientamenti dettagliati sugli attestati di prestazione energetica, compreso un modello con un'identità visiva e un logo comuni, conformemente all'allegato V, per migliorarne la qualità e garantire la credibilità e la comparabilità dei dati in tutta l'Unione.***

Emendamento 219

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano la qualità, affidabilità e accessibilità economica degli attestati di prestazione energetica. Essi garantiscono che gli attestati di prestazione energetica siano rilasciati da esperti indipendenti previa

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano la qualità, affidabilità e accessibilità economica degli attestati di prestazione energetica. Essi garantiscono che gli attestati di prestazione energetica siano ***economicamente accessibili per le famiglie a basso reddito e per tutte le***

visita in loco.

unità utilizzate come unica abitazione, lasciando impregiudicati i criteri relativi al reddito, e rilasciati da esperti qualificati e indipendenti previa visita in loco, e che il modello degli attestati di prestazione energetica si basi su loghi e pittogrammi chiari e sezioni facilmente leggibili indicanti una gamma di costi previsti.

Dopo l'adozione dell'atto delegato ai sensi dell'articolo 7, gli attestati di prestazione energetica comprendono informazioni supplementari sul potenziale di riscaldamento globale, in linea con l'articolo 7, per i nuovi edifici e gli edifici di proprietà delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione oppure gestiti o occupati dalle stesse, in modo completo, al fine di realizzare un attestato semplice e unificato.

Emendamento 220

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica e la riduzione delle emissioni *operative* di gas a effetto serra dell'edificio o dell'unità immobiliare, a meno che l'edificio o l'unità immobiliare non sia già conforme alla pertinente norma in materia di edifici a zero emissioni.

Emendamento

L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'edificio o dell'unità immobiliare, a meno che l'edificio o l'unità immobiliare non sia già conforme alla pertinente norma in materia di edifici a zero emissioni, ***nonché il miglioramento del punteggio dell'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza per gli edifici che devono essere dotati dell'indicatore previsto dall'articolo 13 della presente direttiva.***

Emendamento 221

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e fornire una stima del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni *operative* di gas a effetto serra. Esse **possono fornire** una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.

Emendamento

5. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e fornire una stima del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Esse **forniscono** una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 222

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le raccomandazioni comprendono una valutazione volta a stabilire se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento d'aria possa essere adattato per funzionare a temperature che garantiscono una maggiore efficienza, in particolare con degli emettitori a bassa temperatura per gli impianti di riscaldamento ad acqua, compresi i requisiti di progettazione del rendimento termico e i requisiti di temperatura/flusso.

Emendamento

6. Le raccomandazioni comprendono **un'indicazione ben visibile della vita residuale degli impianti di riscaldamento degli ambienti e dell'acqua e degli impianti di condizionamento d'aria** e una valutazione volta a stabilire se l'impianto di riscaldamento **degli ambienti e dell'acqua** o di condizionamento d'aria possa essere adattato per funzionare a temperature che garantiscono una maggiore efficienza, in particolare con degli emettitori a bassa temperatura per gli impianti di riscaldamento ad acqua, compresi i requisiti di progettazione del rendimento termico e i requisiti di temperatura/flusso.

Emendamento 223

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. La validità dell'attestato di prestazione energetica è di **cinque** anni al massimo. Tuttavia per gli edifici con classe di prestazione energetica A, B o C stabilita a norma del paragrafo 2, la validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo.

Emendamento

10. La validità dell'attestato di prestazione energetica è di **sette** anni al massimo. Tuttavia per gli edifici con classe di prestazione energetica A, B o C stabilita a norma del paragrafo 2, la validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo.

Emendamento 224

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Se vengono migliorati solo singoli elementi (misure singole o autonome), gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l'attestato di prestazione energetica.

Emendamento

Se vengono migliorati solo singoli elementi (misure singole o autonome), gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l'attestato di prestazione energetica ***al fine di ridurre il costo del rilascio dell'attestato aggiornato.***

Emendamento 225

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 11 – comma 2

Testo della Commissione

Se sono predisposte misure indicate nel passaporto di ristrutturazione, gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l'attestato di prestazione energetica.

Emendamento

Se sono predisposte misure indicate nel passaporto di ristrutturazione, gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l'attestato di prestazione energetica, ***o nei casi in cui sia utilizzato un gemello digitale dell'edificio, al fine di ridurre il costo del rilascio dell'attestato aggiornato.***

Emendamento 226

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 11 bis (nuovo)

11 bis. Oltre al quadro degli attestati di prestazione energetica di cui al presente articolo, gli Stati membri definiscono norme per diversi archetipi di edifici nonché limiti massimi di fabbisogno energetico per il riscaldamento che consentano di riscaldare gli edifici con il riscaldamento a basse temperature entro il 31 dicembre 2025. La Commissione pubblica gli orientamenti per lo sviluppo di tale metrica.

Emendamento 227

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario **o il cui contratto di locazione è rinnovato**; e

Emendamento

a) per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario; e

Emendamento 228

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari **o di rinnovo del contratto di locazione**, l'attestato di prestazione energetica sia mostrato al potenziale acquirente o locatario e consegnato all'acquirente o al locatario.

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari, l'attestato di prestazione energetica sia mostrato al potenziale acquirente o locatario e consegnato all'acquirente o al locatario.

Emendamento 229

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 30 giugno 2024 la Commissione adotta un atto di esecuzione con un modello comune per trasferire le informazioni all'Osservatorio del parco immobiliare.

Emendamento

Entro il 30 giugno 2024 la Commissione adotta un atto di esecuzione con un modello comune per trasferire le informazioni all'Osservatorio del parco immobiliare. ***Entro tale data, gli Stati membri avviano, sulla base degli orientamenti della Commissione, un audit dello stato del parco immobiliare dell'Unione al fine di determinare dove sono ubicate le zone vulnerabili con bassi indicatori socioeconomici ed edifici con una scarsa prestazione energetica, in linea con la direttiva Efficienza energetica. In tal modo, il tentativo di sostegno economico e professionale sarà rivolto alla società più vulnerabile, promuovendo un aumento del tasso di ristrutturazione degli edifici nell'Unione, equo e armonizzato per tutti gli Stati membri.***

Emendamento 230

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. La Commissione pubblicherà ogni due anni, a partire dal secondo anno dopo la pubblicazione della presente direttiva, una relazione di sintesi sulla situazione e sui progressi del parco immobiliare dell'Unione a livello locale, regionale e nazionale.

Emendamento 231

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Il sistema di ispezioni include la valutazione del dimensionamento dell'impianto di ventilazione rispetto al fabbisogno dell'edificio e tiene conto della capacità dell'impianto di ventilazione di ottimizzarne le prestazioni in condizioni di esercizio tipiche o medie.

Emendamento

Il sistema di ispezioni include la valutazione del dimensionamento dell'impianto di ventilazione rispetto al fabbisogno dell'edificio e tiene conto della capacità dell'impianto di ventilazione di ottimizzarne le prestazioni in condizioni di esercizio tipiche o medie. ***Le ispezioni includono altresì una valutazione della qualità dell'aria interna.***

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 232

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 31 dicembre 2024. La soglia della potenza nominale utile è abbassata a 70 kW entro il 31 dicembre 2029.

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento ***o raffrescamento*** o gli impianti di riscaldamento, ***raffrescamento*** e ventilazione combinati di ambienti siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 31 dicembre 2024. La soglia della potenza nominale utile è abbassata a 70 kW entro il 31 dicembre 2029.

Motivazione

L'ambito di applicazione (290 kW) nella vigente direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è calcolato facendo riferimento al riscaldamento e alla ventilazione degli ambienti (articolo 14, paragrafo 4), ma riguarda anche il raffrescamento degli ambienti (articolo 15, paragrafo 4). La proposta di revisione non corrisponde alle vigenti disposizioni dei BACS, che gli Stati membri stanno già attuando.

Emendamento 233

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni **sulla** formazione e **le certificazioni**. Gli Stati membri provvedono affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati e/o certificati o elenchi periodicamente aggiornati di società certificate che offrono i servizi di tali esperti.

Emendamento

2. Gli Stati membri **provvedono affinché la certificazione o i sistemi di qualificazione equivalenti per gli esperti indipendenti che rilasciano l'attestazione di prestazione energetica degli edifici, la creazione dei passaporti di ristrutturazione, la valutazione della predisposizione all'intelligenza, nonché l'ispezione dei sistemi di riscaldamento e dei sistemi di condizionamento dell'aria siano accessibili, anche in termini economici, nonché adeguatamente funzionanti**, e mettono a disposizione del pubblico **le** informazioni **sulle opportunità di** formazione e **certificazione**. Gli Stati membri provvedono affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati e/o certificati o elenchi periodicamente aggiornati di società certificate che offrono i servizi di tali esperti.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 234

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono **il livello di competenza adeguato** dei professionisti dell'edilizia che effettuano lavori di ristrutturazione integrata in linea con l'articolo 26 [direttiva Efficienza energetica rifiuta].

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono **un piano nazionale per lo sviluppo di competenze altamente qualificate** dei professionisti dell'edilizia che effettuano lavori di ristrutturazione integrata in linea con l'articolo 26 [direttiva Efficienza energetica rifiuta].

Emendamento 235

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri promuovono regimi di riqualificazione dei lavoratori subordinati nei settori dell'estrazione di combustibili fossili, della produzione e distribuzione di energia e delle imprese di contabilità energetica la cui produzione di energia e le cui attività saranno gradualmente eliminate in ragione delle misure di decarbonizzazione dell'Unione. Tale approccio integra in modo positivo tali importanti portatori di interessi nel processo di decarbonizzazione del settore energetico dell'Unione.

Emendamento 236

Proposta di direttiva Articolo 25 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito di tale riesame, la Commissione valuta se l'applicazione della presente direttiva in combinazione con altri strumenti legislativi riguardanti l'efficienza energetica e le emissioni di gas a effetto serra degli edifici, in particolare attraverso la fissazione del prezzo del carbonio, compia progressi sufficienti verso la realizzazione di un parco immobiliare pienamente decarbonizzato e a zero emissioni entro il 2050, o se sia necessario introdurre ulteriori misure vincolanti a livello dell'Unione, in particolare norme minime obbligatorie di prestazione energetica per l'intero parco immobiliare. La Commissione esamina anche in che modo gli Stati membri possano applicare gli approcci integrati di distretto o di vicinato nella politica immobiliare e di efficienza energetica dell'Unione,

Nell'ambito di tale riesame, la Commissione valuta se l'applicazione della presente direttiva in combinazione con altri strumenti legislativi riguardanti l'efficienza energetica e le emissioni di gas a effetto serra degli edifici, in particolare attraverso la fissazione del prezzo del carbonio, compia progressi sufficienti verso la realizzazione di un parco immobiliare pienamente decarbonizzato e a zero emissioni entro il 2050, o se sia necessario introdurre ulteriori misure vincolanti a livello dell'Unione, in particolare norme minime obbligatorie di prestazione energetica per l'intero parco immobiliare. ***Inoltre, occorre tenere conto, nelle misure a livello di Unione, di un approccio olistico a tutte le scale spaziali, tra cui: architettura del paesaggio, pianificazione urbana, infrastrutture e progettazione,***

assicurando nel contempo che ciascun edificio soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica, per esempio attraverso sistemi di ristrutturazione globale che si applicano a vari edifici in un ambito spaziale anziché a un singolo edificio.

promuovendo quindi stili di vita più sostenibili, inclusivi e innovativi in linea con l'evoluzione del nostro ambiente edificato, al fine di adattarsi alle nuove esigenze e garantire alloggi dignitosi e di qualità per tutti. La Commissione esamina anche in che modo gli Stati membri possano applicare gli approcci integrati di distretto o di vicinato nella politica immobiliare e di efficienza energetica dell'Unione, assicurando nel contempo che ciascun edificio soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica, per esempio attraverso sistemi di ristrutturazione globale che si applicano a vari edifici in un ambito spaziale anziché a un singolo edificio.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 237

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i proprietari o i locatari di edifici o unità immobiliari e tutti gli operatori di mercato pertinenti sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica. In particolare, gli Stati membri adottano le misure necessarie per fornire informazioni su misura alle famiglie vulnerabili.

Emendamento

1. Gli Stati membri ***sostengono le campagne di informazione e sensibilizzazione al fine di favorire l'interesse e il sostegno del pubblico per il miglioramento della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici e*** adottano le misure necessarie per informare i proprietari o i locatari di edifici o unità immobiliari e tutti gli operatori di mercato pertinenti sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica. In particolare, gli Stati membri adottano le misure necessarie per fornire informazioni su misura alle famiglie vulnerabili, ***alle famiglie in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare e zone vulnerabili in linea con la***

direttiva Efficienza energetica, e per fornire informazioni a livello di quartiere così da raggiungere tali consumatori.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 238

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, compresi le finalità e gli obiettivi degli stessi, sulle misure economicamente convenienti, nonché, all'occorrenza, sugli strumenti finanziari per migliorare la prestazione energetica degli edifici e sulla sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili. Gli Stati membri forniscono tali informazioni mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come le consulenze in materia di ristrutturazione e gli sportelli unici.

Emendamento

In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, compresi le finalità e gli obiettivi degli stessi, sulle misure economicamente convenienti, nonché, all'occorrenza, sugli strumenti finanziari per migliorare la prestazione energetica degli edifici e sulla sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili. Gli Stati membri forniscono tali informazioni mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come le consulenze in materia di ristrutturazione e gli sportelli unici.
L'accesso a tali strumenti di consulenza è adattato specificamente per le famiglie a basso reddito e vulnerabili, le famiglie in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono in alloggi di edilizia popolare.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 239

Proposta di direttiva Allegato I – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m².a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria per unità di superficie coperta di riferimento all'anno, ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. La metodologia per la determinazione della prestazione energetica di un edificio è trasparente e aperta all'innovazione.

Emendamento

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m².a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria **e finale** per unità di superficie coperta di riferimento all'anno, ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. La metodologia per la determinazione della prestazione energetica di un edificio è trasparente e aperta all'innovazione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo, al fine di garantire una maggiore chiarezza per i locatari e, quindi, favorire l'efficienza energetica e le ristrutturazioni.

Emendamento 240

Proposta di direttiva Allegato I – punto 1 – comma 4

Testo della Commissione

Gli Stati membri descrivono la metodologia nazionale di calcolo sulla base dell'allegato A delle norme europee fondamentali sulla prestazione energetica degli edifici, ossia EN ISO 52000-1, EN ISO 52003-1, EN ISO 52010-1, EN ISO 52016-1, EN ISO 52018-1, EN 16798-1 e EN 17423 o i documenti che le sostituiscono. Questa disposizione non costituisce una codificazione giuridica di tali norme.

Emendamento

Gli Stati membri descrivono la metodologia nazionale di calcolo sulla base dell'allegato A delle norme europee fondamentali sulla prestazione energetica degli edifici, ossia EN ISO 52000-1, EN ISO 52003-1, EN ISO 52010-1, EN ISO 52016-1, EN ISO 52018-1, EN **ISO 52120-1**, EN 16798-1 e EN 17423 o i documenti che le sostituiscono. Questa disposizione non costituisce una codificazione giuridica di tali norme.

Motivazione

L'impatto dei BACS è essenziale per la prestazione energetica degli edifici. La norma EN ISO 52120-1 è una norma di prestazione energetica nell'edilizia nell'ambito del mandato M480 e fornisce contributi importanti nel calcolo della prestazione energetica degli edifici. Inoltre, poiché si prevede un aumento dell'elettrificazione degli edifici, nuovi carichi elettrici si aggiungeranno al consumo energetico.

Emendamento 241

Proposta di direttiva Allegato I – punto 3

Testo della Commissione

3. Per esprimere la prestazione energetica di un edificio, gli Stati membri **possono definire** indicatori numerici supplementari relativi all'uso totale di energia primaria non rinnovabile e rinnovabile e alle emissioni operative di gas a effetto serra **prodotte in kg di CO₂eq/(m².a)**.

Emendamento

3. Per esprimere la prestazione energetica di un edificio, gli Stati membri **definiscono** indicatori numerici supplementari relativi all'uso totale di energia primaria non rinnovabile e rinnovabile e alle emissioni operative **e incorporate** di gas a effetto serra **rispetto alla durata di vita prevista dell'edificio**.

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire che la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia riguardi sia la prestazione energetica che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Include indicatori numerici supplementari relativi alle emissioni incorporate di gas a effetto serra (produzione e/o costruzione di edifici) tra gli aspetti da considerare per valutare la prestazione energetica degli edifici e l'obbligo di fornire informazioni sulle emissioni incorporate relative all'utilizzo di prodotti e materiali da costruzione.

Emendamento 242

Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di isolamento;

Emendamento

b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di isolamento **e di recupero del calore**;

Motivazione

Il recupero del calore può essere una parte importante delle misure che comportano l'efficienza energetica e il risparmio energetico, ma potrebbe essere meno interessante qualora il relativo vantaggio non sia considerato nel calcolo del consumo energetico dell'edificio conformemente alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Emendamento 243

Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) capacità delle fonti energetiche decentrate installate, comprese le fonti rinnovabili in loco, le infrastrutture di ricarica bidirezionale per i veicoli elettrici, la gestione della domanda e lo stoccaggio;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 244

Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) condizioni climatiche interne, ***incluso*** il clima degli ambienti interni progettato;

h) condizioni climatiche interne, ***inclusi*** il clima degli ambienti interni progettato ***e la qualità dell'aria interna;***

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo per quanto concerne la ventilazione e la salute pubblica.

Emendamento 245

Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) capacità di automazione degli edifici e di gestione tecnica dell'edificio per monitorare, controllare e ottimizzare le prestazioni energetiche;

Motivazione

Il monitoraggio è fondamentale per stimolare il costante miglioramento delle prestazioni energetiche, in particolare per quanto riguarda l'aumento delle stazioni di ricarica private per i veicoli elettrici. Il monitoraggio potrebbe portare, in genere, a un risparmio energetico medio del 10 %; tuttavia, il monitoraggio energetico non è ancora riconosciuto come sistema tecnico per l'edilizia nell'attuale definizione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Emendamento 246

Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***i ter) efficienza degli impianti elettrici
(IECEN 60364-8-1).***

Motivazione

Al fine di trattare l'efficienza degli impianti elettrici, è opportuno introdurre l'obbligo di ridurre al minimo le perdite di energia negli impianti elettrici, unitamente ai requisiti di prestazione per tali soluzioni in linea con le norme esistenti e riconosciute (IEC EN 60364-8-1).

Emendamento 247

Proposta di direttiva Allegato II – lettera a – prima riga

<i>Testo della Commissione</i>		
Modello per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici (di cui all'articolo 3)		
Articolo 3 della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia	Indicatori obbligatori	Indicatori facoltativi/commenti

a) Rassegna del parco immobiliare nazionale	Numero di edifici e superficie coperta totale (m ²):	Numero di edifici e superficie coperta totale (m ²):
	— per tipo di edificio (compresi gli edifici pubblici e l'edilizia sociale)	— per età dell'edificio
	— per classe di prestazione energetica	— per dimensione dell'edificio
	— edifici a energia quasi zero	— per zona climatica
	— edifici che registrano le prestazioni peggiori (compresa una definizione)	— demolizione (numero e superficie coperta totale)
<i>Emendamento</i>		
Modello per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici (di cui all'articolo 3)		
Articolo 3 della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia	Indicatori obbligatori	Indicatori facoltativi/commenti
a) Rassegna del parco immobiliare nazionale	Numero di edifici e superficie coperta totale (m ²):	Numero di edifici e superficie coperta totale (m ²):
	— per tipo di edificio (compresi gli edifici pubblici e l'edilizia sociale)	— per età dell'edificio
	— per classe di prestazione energetica	— per dimensione dell'edificio
	— edifici a energia quasi zero	— per zona climatica
	— edifici che registrano le prestazioni peggiori (compresa una definizione)	— <i>per livello di reddito delle famiglie</i>
	— <i>per funzione attuale quale residenza primaria/secondaria</i>	— demolizione (numero e superficie coperta totale)

Emendamento 248

Proposta di direttiva Allegato II – colonna 2 – lettera a – riga 7 – trattino 3

Testo della Commissione

— popolazione che vive in condizioni abitative inadeguate (ad es. infiltrazioni dal tetto) o in condizioni di comfort termico inadeguate

Emendamento

— popolazione che vive in condizioni abitative inadeguate (ad es. infiltrazioni dal tetto, **impianti elettrici non sicuri**) o in condizioni di comfort termico inadeguate

Motivazione

Il PTFE e il PVC non sono considerati rifiuti verdi figuranti nell'elenco a livello internazionale. Entrambi sono soggetti a controllo nell'UE a causa delle loro proprietà. Il PTFE rientra nell'ambito di applicazione dell'attuale attività di limitazione delle PFAS sebbene sia in atto anche un'attività volta a limitare il PVC.

Emendamento 249

Proposta di direttiva
Allegato II – colonna 2 – lettera a – riga 9

Testo della Commissione

Definizione di edificio a energia quasi zero per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti

Emendamento

Definizione di edificio a energia quasi zero **e a emissioni zero** per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti

Emendamento 250

Proposta di direttiva
Allegato II – colonna 2 – lettera b – riga 1

Testo della Commissione

Obiettivi per i tassi annuali di ristrutturazione - numero di edifici e superficie coperta totale (m²):

- per tipo di edificio
- prestazioni peggiori

Emendamento

Obiettivi per i tassi annuali di ristrutturazione - numero di edifici e superficie coperta totale (m²):

- per tipo di edificio
- prestazioni peggiori

Obiettivi per la quota prevista (%) di edifici ristrutturati:

- **per tipo di edificio**
- **per profondità di ristrutturazione**

Emendamento 251

Proposta di direttiva

Allegato II – colonna 2 – lettera c – riga 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) responsabilizzazione e protezione dei clienti vulnerabili e riduzione della povertà energetica, **comprese le politiche e le** misure di cui all'articolo 22 della direttiva (UE).../... [direttiva Efficienza energetica rifiuta], nonché accessibilità economica degli alloggi;

Emendamento

d) responsabilizzazione e protezione dei clienti vulnerabili e riduzione della povertà energetica, **compresi una serie di misure per il finanziamento preferenziale della ristrutturazione degli edifici per le famiglie in condizioni di povertà energetica e le famiglie vulnerabili e un obiettivo nazionale di attenuazione della povertà energetica tramite misure di ristrutturazione degli edifici** di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) .../... [direttiva Efficienza energetica rifiuta], nonché accessibilità economica degli alloggi;

Emendamento 252

Proposta di direttiva

Allegato II – colonna 2 – lettera c – riga 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) creazione di sportelli unici o meccanismi analoghi per la fornitura di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria;

Emendamento

e) creazione di sportelli unici **a livello locale** o meccanismi analoghi per la fornitura di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria **mirata e servizi integrati di ristrutturazione edilizia ai proprietari di immobili**;

Emendamento 253

Proposta di direttiva

Allegato II – colonna 2 – lettera c – riga 1 – comma 1 – lettera n

Testo della Commissione

n) riduzione delle carenze e degli squilibri in termini di capacità umane e promozione dell'istruzione, della formazione, del

Emendamento

n) riduzione delle carenze e degli squilibri in termini di capacità umane e promozione dell'istruzione, della formazione, del

miglioramento delle competenze e della riqualificazione nei settori dell'edilizia, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili; e

miglioramento delle competenze e della riqualificazione nei settori dell'edilizia, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili ***attraverso l'attuazione obbligatoria di sistemi di sviluppo professionale continuo, registri delle competenze e obiettivi nazionali per la qualificazione e il miglioramento delle competenze dei professionisti nel settore dell'edilizia, allineati, se del caso, alle tabelle di marcia nazionali per le qualifiche sviluppate nell'ambito dell'iniziativa dell'UE BUILD UP Skills e/o dell'iniziativa Construction Blueprint.***

Emendamento 254

Proposta di direttiva

Allegato II – colonna 2 – lettera c – riga 1 – comma 1 – lettera o

Testo della Commissione

o) campagne di sensibilizzazione e altri strumenti di consulenza.

Emendamento

o) campagne di sensibilizzazione ***su vasta scala volte a promuovere i benefici dell'efficienza degli edifici e le misure di sostegno accessibili condotte a livello nazionale, regionale, locale e di comunità*** e altri strumenti di consulenza.

Emendamento 255

Proposta di direttiva

Allegato II – colonna 2 – lettera c – riga 1 – comma 2

Testo della Commissione

- denominazione della politica o della misura
- breve descrizione (ambito preciso, obiettivo e modalità di funzionamento)
- obiettivo quantificato
- tipo di politica o misura (ad esempio legislativa, economica, fiscale, di formazione, di sensibilizzazione)
- bilancio e fonti di finanziamento

Emendamento

- denominazione della politica o della misura
- breve descrizione (ambito preciso, obiettivo e modalità di funzionamento)
- obiettivo quantificato
- tipo di politica o misura (ad esempio legislativa, economica, fiscale, di formazione, di sensibilizzazione)
- bilancio e fonti di finanziamento

previsti

- soggetti responsabili dell'attuazione della politica
- impatto atteso
- stato di attuazione
- data di entrata in vigore
- periodo di attuazione

previsti

- soggetti responsabili dell'attuazione della politica
- impatto atteso
- stato di attuazione
- data di entrata in vigore
- periodo di attuazione
- **meccanismi di monitoraggio**
- **sanzioni in caso di mancato rispetto e/o scarse prestazioni**

Motivazione

1) subparagraph d) is amended to ensure the practical implementation of national-level financial schemes targeted to energy poor and vulnerable households as per the applicable definition pursuant to the proposed amendments of the EED

2) subparagraph e) is amended to ensure accessible tailored services efficiently reaching the local communities, which are the main beneficiaries of the OSS concept. The suggested amendments also include the provision of integrated renovation services overcoming the issues related to the fragmentation of the construction sector in general and specifically of the renovation process, which is often cited as one of the major barriers to large-scale building retrofitting.

3) subparagraph n) is amended to ensure the application of streamlined instruments which are key for the life-long learning progress and regular upgrade of the skills and knowledge of building professionals in a quickly changing technological environment. Additionally, it brings coherence with the most effective and widely recognized EU initiatives in the area, thus avoiding duplication of measures and reduction of costs.

4) subparagraph o) is amended to ensure ambitious scope and outreach of the communication and awareness raising campaigns, which are expected to integrate national coverage by the public media and local community-oriented communication action to achieve highest impact.

5) additionally, monitoring mechanisms and penalties in case of non-compliance or underperformance are required to ensure coherent implementation at national level

Emendamento 256

Proposta di direttiva

Allegato II – colonna 2 – lettera c – riga 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) modernizzazione della riserva di riscaldamento e raffrescamento tramite l'installazione di tecnologie pronte a funzionare con fonti energetiche rinnovabili e decarbonizzate;

Emendamento 257

Proposta di direttiva

Allegato II – colonna 2 – lettera c – riga 1 – comma 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) aumento della sicurezza elettrica;

Emendamento 258

Proposta di direttiva

Allegato III – punto I – comma 3 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

— energia da fonti rinnovabili generata in loco che soddisfa i criteri di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata],

— energia da fonti rinnovabili generata in loco *o fornita dalla rete* che soddisfa i criteri di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata],

Emendamento 259

Proposta di direttiva

Allegato III – punto I – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Un edificio a emissioni zero non genera emissioni *in loco di carbonio* da combustibili fossili.

Un edificio a emissioni zero non genera emissioni da combustibili fossili.

Emendamento 260

Proposta di direttiva

Allegato III – punto II – comma 1

Testo della Commissione

Per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) nell'arco del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, il GWP è comunicato sotto forma di indicatore numerico per ciascuna fase del ciclo di vita espresso in kgCO₂e/m² (di superficie coperta utile), calcolato in media per un anno su un periodo di studio di riferimento di 50 anni. La selezione dei dati, la definizione degli scenari e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978 (EN 15978:2011 - Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - Metodo di calcolo). La portata degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche è definita nel quadro comune dell'UE Level(s) per l'indicatore 1.2. Se esiste uno strumento di calcolo nazionale o se questo è necessario per fornire informazioni od ottenere licenze edilizie, il rispettivo strumento può essere utilizzato per fornire le informazioni richieste. Possono essere utilizzati altri strumenti di calcolo purché **soddisfano** i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'UE Level(s). Se disponibili, devono essere utilizzati i dati relativi a prodotti da costruzione specifici, calcolati conformemente al [regolamento sui prodotti da costruzione riveduto].

Emendamento

Per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) nell'arco del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, il GWP è comunicato sotto forma di indicatore numerico per ciascuna fase del ciclo di vita, **anche considerando i benefici del riutilizzo e del riciclaggio a fine vita**, espresso in kgCO₂e/m² (di superficie coperta utile), calcolato in media per un anno su un periodo di studio di riferimento di 50 anni. La selezione dei dati, la definizione degli scenari e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978 (EN 15978:2011 - Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - Metodo di calcolo). La portata degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche è definita nel quadro comune dell'UE Level(s) per l'indicatore 1.2. Se esiste uno strumento di calcolo nazionale o se questo è necessario per fornire informazioni od ottenere licenze edilizie, il rispettivo strumento può essere utilizzato per fornire le informazioni richieste. Possono essere utilizzati altri strumenti di calcolo purché **soddisfino** i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'UE Level(s). Se disponibili, devono essere utilizzati i dati relativi a prodotti da costruzione specifici, calcolati conformemente al [regolamento sui prodotti da costruzione riveduto].

Motivazione

Considerando l'importanza di promuovere un ecosistema edilizio circolare, è essenziale riferire anche i benefici ambientali supplementari derivanti dal riutilizzo e dal riciclaggio a fine vita dell'edificio.

Emendamento 261

Proposta di direttiva

Allegato IV – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la capacità di un edificio di immagazzinare energia e rilasciarla all'interno dell'edificio stesso o nella rete sotto forma di energia elettrica quando richiesto, consentendo la partecipazione attiva degli edifici al sistema elettrico.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 262

Proposta di direttiva

Allegato V – punto 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) emissioni operative di particolato fine (PM2.5);

Motivazione

Gli indicatori sono spostati dal punto 2 quale elemento da visualizzare obbligatoriamente.

Emendamento 263

Proposta di direttiva

Allegato V – punto 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) classe di emissione di gas a effetto serra ***(se del caso)***.

i) classe di emissione di gas a effetto serra.

Emendamento 264

Proposta di direttiva

Allegato V – punto 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) consumo energetico, carico massimo, dimensioni del generatore o dell'impianto, vettore energetico principale e tipo principale di elemento per ciascuno degli utilizzi: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione incorporata;

Motivazione

Gli indicatori sono spostati dal punto 2 dell'allegato V quale elemento da visualizzare obbligatoriamente.

Emendamento 265

**Proposta di direttiva
Allegato V – punto 1 – lettera i ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

i ter) stato dell'impianto elettrico (riferimento all'ispezione più recente);

Emendamento 266

**Proposta di direttiva
Allegato V – punto 2 – comma 1 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) energia rinnovabile prodotta in loco, principale vettore energetico e tipo di fonte di energia rinnovabile;

b) energia rinnovabile prodotta in loco, principale vettore energetico e tipo di fonte di energia rinnovabile *e predisposizione a installare nuova capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio spazio disponibile, orientamento, impianto elettrico);*

Emendamento 267

Proposta di direttiva
Allegato V – punto 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) valore U medio per gli elementi opachi dell'involucro dell'edificio;

Emendamento

g) valore U medio **e valore g medio** per gli elementi opachi dell'involucro dell'edificio;

Motivazione

I requisiti nazionali si concentrano troppo spesso sull'isolamento (valore U), mentre altri aspetti sono altrettanto importanti per valutare le prestazioni degli elementi trasparenti dell'involucro dell'edificio, in particolare la trasmittanza di energia solare (valore g).

Emendamento 268

Proposta di direttiva
Allegato V – punto 2 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) risultato dell'analisi della qualità dell'aria interna;

Motivazione

Studi dimostrano che i miglioramenti del clima degli ambienti interni rientrano tra gli incentivi principali che consentono ai proprietari di immobili di effettuare ristrutturazioni energetiche.

Emendamento 269

Proposta di direttiva
Allegato V – punto 2 – comma 1 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j ter) risultato dell'analisi delle condizioni della luce diurna;

Motivazione

Studi dimostrano che i miglioramenti del clima degli ambienti interni rientrano tra gli incentivi principali che consentono ai proprietari di immobili di effettuare ristrutturazioni

energetiche.

Emendamento 270

Proposta di direttiva

Allegato V – punto 2 – comma 1 – lettera m

Testo della Commissione

m) numero e tipo di punti di ricarica per veicoli elettrici;

Emendamento

m) numero e tipo di punti di ricarica per veicoli elettrici **e predisposizione dell'infrastruttura elettrica ad aggiungere nuovi punti di ricarica;**

Motivazione

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.

Emendamento 271

Proposta di direttiva

Allegato V – punto 2 – comma 1 – lettera n

Testo della Commissione

n) presenza, tipo e dimensioni dei sistemi di stoccaggio dell'energia;

Emendamento

n) presenza, tipo e dimensioni dei sistemi di stoccaggio dell'energia **e predisposizione ad aggiungere nuova capacità di stoccaggio;**

Motivazione

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such

equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.

Emendamento 272

Proposta di direttiva Allegato V – punto 2 – comma 1 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

r bis) predisposizione ad abbandonare i combustibili fossili;

Motivazione

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.

Emendamento 273

Proposta di direttiva Allegato V – punto 2 – comma 1 – lettera r ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

r ter) flessibilità della domanda di energia elettrica complessiva di un edificio, inclusa la sua capacità di gestione della domanda in relazione alla rete, e capacità di trasferimento del carico.

Motivazione

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The

proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)
Riferimenti	COM(2021)0802 – C9-0469/2021 – 2021/0426(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 14.2.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 14.2.2022
Relatore per parere Nomina	Radan Kanev 11.3.2022
Esame in commissione	17.5.2022
Approvazione	3.10.2022
Esito della votazione finale	+: 33 -: 8 0: 27
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mathilde Androuët, Bartosz Arłukowicz, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurélia Beigneux, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Bas Eickhout, Agnès Evren, Helène Fritzon, Malte Gallée, Andreas Glück, Catherine Griset, Anja Hazekamp, Martin Hojsik, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, César Luena, Liudas Mažylis, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyraiki, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Michael Bloss, Biljana Borzan, Asger Christensen, Matthias Ecke, Radan Kanev, Ondřej Knotek, João Pimenta Lopes, Christel Schaldemose, Sarah Wiener
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Attila Ara-Kovács, Krzysztof Hetman, Niklas Nienäß

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

33	+
PPE	Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès Evren, Krzysztof Hetman, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Peter Liese, Liudas Mažylis, Maria Spyraki
RENEW	Abir Al-Sahlani, Pascal Canfin, Asger Christensen, Martin Hojsík, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Michal Wiezik
S&D	Attila Ara-Kovács, Marek Paweł Balt, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Matthias Ecke, Helène Fritzon, César Luena, Alessandra Moretti, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Tiemo Wölken

8	-
ID	Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Silvia Sardone
RENEW	Andreas Glück, Jan Huitema, Ondřej Knotek

27	0
ECR	Sergio Berlato, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
NI	Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth
PPE	Hildegard Bentele, Esther de Lange, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Pernille Weiss
THE LEFT	Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, João Pimenta Lopes, Mick Wallace
VERTS/ALE	Michael Bloss, Bas Eickhout, Malte Gallée, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Niklas Nienäb, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Sarah Wiener

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astensioni